SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76

Ministero dell'ambiente

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1989.

Limiti alle emissioni di sostanze inquinanti da parte di veicoli a motore.

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1989.

Limiti alle emissioni di gas inquinanti prodotti da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.

89A2591-89A2592

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67:

Frati Luigi, società per azioni, in Pomponesco: Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1989.

Idrosanitaria Beltrami, società per azioni, in Gualtieri: Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1989.

Chimica Pomponesco, società per azioni, in Pomponesco: Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1989.

Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1989.

Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, società per azioni, in Monza: Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1989.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:

Obbligazioni «ISVEIMER 10% - 1976/1991 - 37ª emissione» sorteggiate il 3 luglio 1989.

Obbligazioni «ISVEIMER 17% - 1983/1997 - 77ª emissione» sorteggiate il 3 luglio 1989.

Bossi, società per azioni, in Mortara (Pavia): Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1989, n. 332.

Misure fiscali urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali urgenti in tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni nonché sulle aliquote e sulla misura di tributi indiretti e di pene pecuniarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta)*. — 1. Fino all'anno antecendente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta al di fuori del fondo.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esitente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova contraria.

4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. È considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinqe metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.

5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di più insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attività a più elevata imposizione.

6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficio sono esclusi:

a) i locali e le aree direttamente utilizzati: 1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radio-

televisivi, di altri servizi a rete; 2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; 3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti; 4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;

b) le aree direttamente utilizzate: 1) per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali; 2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale; 3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste; 4) per l'allevamento di pesci; 5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.

7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento.

8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 è ridotta del cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e professioni non è superiore a dodici milioni di lire; è aumentata del cento per cento se detto reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune può aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente ad uno o più settori di attività di cui all'allegata tabella, purché uniformemente per tutte le attività comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.

9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di più imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8. Resta salvo quanto disposto nell'articolo 4 in materia di accertamento.

10. Non sono soggetti all'imposta:

a) lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se con personalità giuridica;

b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalità giuridica;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. L'imposta è ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi.».

Art. 2.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Variazione dei limiti di reddito*). — 1. Il comune può esercitare la facoltà di cui all'articolo 1, comma 8, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio.

2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni.

3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 può essere adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1.».

Art. 3.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Denuncia e versamento dell'imposta*). — 1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 5, apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.

4. Copia della denuncia e della ricevuta di versamento devono essere esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati.».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il comune può integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonché le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto della determinazione definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia già tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento è divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza.»;

b) nel comma 7, le parole «Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza:» sono sostituite dalle seguenti: «La notifica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza:».

3. Nell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei comuni istituiti successivamente al 1° gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1, finché non è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati.».

4. La tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.

5. Le deliberazioni adottate dai comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, non hanno effetto per l'anno 1990 e successivi.

6. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 1 e 2 hanno effetto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, dall'anno 1990.

Art. 4.

1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è dovuta un'addizionale di sette lire per ogni chilowattora di energia elettrica consumata per qualsiasi uso nelle abitazioni o nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, indipendentemente dalla potenza impegnata e dalla quantità di chilowattora consumati nel mese.

2. Sono escluse dall'addizionale di cui al comma 1 le forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

3. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono all'addizionale di cui al comma 1; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

4. L'addizionale di cui al comma 1 si applica a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dell'energia elettrica dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazioni di consumo, anche d'acconto, successiva alla predetta data.

5. L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata nell'apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio statale per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

Art. 5.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sulle benzine

speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 81.679 a L. 85.881 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

2. Sono elevate le aliquote delle imposte di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da L. 41.335 a L. 43.420 per ettolitro alla temperatura di 15 °C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simili, da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg.

3. Le lettere *E)*, punto 1, *F)*, punto 1, *G)*, *H)*, *L)* e *M)* della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«*E)* Benzina e petrolio diverso da quello lampante:

1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione (l'agevolazione è limitata al prodotto denominato "jet fuel JP4" e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonn. 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale):

aliquota per ettolitro . . . . . . L. 8.588,10

F) Oli da gas:

1) da usare come combustibili:

aliquota per ettolitro . . . . L. 42.301

G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg . . . . . . L. 4.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg . . . . . . L. 4.500 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg . . . . L. 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento kg . . . . . . L. 4.500 (1)

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento kg:

a) densi. . . . . L. 4.500
b) semifluidi . . . . L. 16.415
c) fluidi. . . . . L. 18.698
d) fluidissimi. . . . . L. 48.377

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg . . . . L. 4.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg . . . . L. 4.500

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg . . . . L. 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento kg . . . . L. 4.500

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

aliquota per cento kg . . . . L. 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento kg . . . . L. 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento kg . . . . L. 100

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simili:

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg . . . . .L. 100

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento kg . . . . . . L. 4.500 (1)

---

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 3.780 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 84 per ettolitro.».

4. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a 3.000 kg, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a 40 ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'articolo 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

5. L'aliquota normale dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine prevista per la benzina è ridotta nella misura di L. 6.303 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, limitatamente alla benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 g Pb/l.

6. Con decreto del Ministro delle finanze può essere disposto che alla benzina, cui si applica la riduzione di imposta prevista nel comma 5, vengano aggiunte sostanze coloranti o anche, sostanze traccianti.

7. Il numero 1) del quarto comma dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è soppresso.

Art. 6.

1. L'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è raddoppiata.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: «1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centomila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 100.000.».

3. Dopo l'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente: «Art. 2-*bis*. — 1. Locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera lire due milioni e cinquecentomila.».

4. Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

Art. 7.

1. L'importo complessivo massimo della vendita dei biglietti delle lotterie locali di cui al numero 1) dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è elevato da L. 15.000.000 a L. 100.000.000; l'ammontare complessivo massimo dei premi delle tombole di cui al numero 2) del predetto articolo 40 è elevato da L. 2.500.000 a L. 25.000.000; il ricavato massimo delle pesche o banchi di beneficienza di cui al numero 3) dello stesso articolo 40 è elevato da L. 15.000.000 a L. 100.000.000.

2. Le manifestazioni di sorte locali previste dall'articolo 40 del regio decreto-legge di cui al comma 1 sono soggette ad una tassa di lotteria del 30 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata.

3. I concorsi a premio di cui all'articolo 44, primo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, qualunque sia il sistema di assegnazione dei premi, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 30 per cento sul valore della massa premi, con il minimo di L. 1.000.000 se il concorso si effettua in una sola provincia e di L. 3.000.000 se si effettua in due o più province. La stessa disciplina si applica ai concorsi misti aventi caratteristiche di concorso e di operazione a premio.

4. Le operazioni a premio con offerta di premi o regali a coloro che acquistano o vendono una determinata merce o un quantitativo determinato di merci, previste dall'articolo 44, secondo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, sono soggette ad una tassa proporzionale nella misura del 20 per cento sul valore complessivo dei premi, con un minimo di L. 1.000.000 se sono svolte nel territorio di una sola provincia e di L. 3.000.000 se sono svolte in due o più province. La tassa e i relativi minimi sono ridotti del 50 per cento se i premi sono costituiti da sconti sui prezzi o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato.

5. I premi conferiti mediante le operazioni a premio di cui all'articolo 44, secondo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, sono soggetti alla ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista per i concorsi a premio dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono triplicati.

7. Sono abrogati gli articoli 45, 47, 49 e 50, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituiti e modificati dalla legge 15 luglio 1950, n. 585, dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67, e dalla legge 2 agosto 1962, n. 528. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente articolo.

Art. 8.

1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1984.

2. Per le pene pecuniarie in misura fissa per le quali è previsto solamente l'importo massimo edittale, fermo rimanendo l'adeguamento di quest'ultimo ai sensi del comma 1, è stabilito un importo minimo di lire cinquantamila.

3. Le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al n. 7 del titolo secondo della medesima tabella, sono sestuplicate.

4. L'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo unico della legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal seguente:

«Art. 124. — Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premio previsti dall'articolo 43 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una pena pecuniaria da L. 1.500.000 a L. 15.000.000.

Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore è soggetto ad una pena pecuniaria da L. 10.000.000 a L. 100.000.000.

Chi senza concorrere nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, è soggetto ad una pena pecuniaria da L. 150.000 a L. 1.500.000.

Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62 si applica la pena pecuniaria da L. 250.000 a L. 5.000.000; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 62 si applica la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.500.000.».

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASALLI

TABELLA DELLE MISURE ANNUE DI BASE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

(in lire)

(prevista dagli articoli 1 e 3)

SETTORI DI ATTIVITÀ	CLASSI DI SUPERFICIE							
	fino a 25 mq	fino a 50 mq	fino a 100 mq	fino a 200 mq	fino a 500 mq	fino a 4.000 mq	fino a 10.000 mq	Oltre 10.000 mq per ogni 10.000 mq si aggiungono per ciascun settore di attività
I) Di agricoltura, foreste, caccia e pesca; di produzioni di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	135.000	210.000	315.000	480.000	675.000	1.050.000	1.800.000	750.000
II) Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	150.000	225.000	345.000	510.000	765.000	1.170.000	1.950.000	750.000
III) Industriali	165.000	240.000	390.000	570.000	825.000	1.275.000	2.100.000	750.000
IV) Di commercio all'ingrosso, di intermediazione del commercio con deposito; di trasporti e comunicazioni	195.000	285.000	435.000	645.000	915.000	1.380.000	2.250.000	750.000
V) Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, di carburanti e lubrificanti; di intermediazione del commercio; di bar	210.000	315.000	510.000	780.000	990.000	1.485.000	2.400.000	750.000
VI) Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento	225.000	345.000	555.000	840.000	1.065.000	1.605.000	2.700.000	750.000
VII) Di altro commercio al minuto	255.000	390.000	630.000	930.000	1.140.000	1.725.000	2.850.000	750.000
VIII) Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di commercio	270.000	435.000	675.000	1.020.000	1.185.000	1.845.000	3.000.000	750.000
IX) Professionali e artistiche; di servizi vari	300.000	510.000	795.000	1.095.000	1.290.000	1.965.000	3.150.000	750.000
X) Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni	315.000	555.000	855.000	1.185.000	1.395.000	2.130.000	3.300.000	750.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1987;

Viste le note del 15 novembre 1988 e del 1° dicembre 1988, con le quali il rettore dell'Università segnala alcune inesattezze presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1987;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1988, è modificato nel senso seguente:

All'art. 3, la frase «Gli articoli 160 e 170...» è sostituita con la frase «Gli articoli 169 e 170...».

All'art. 4, la dicitura «Scuola di specializzazione in nefrologia» è sostituita con la dicitura «Scuola di specializzazione in neurologia».

All'art. 122, punto *f)*, la parola «seguito» è sostituita con la parola «conseguito».

All'art. 154, primo capoverso, la frase «Durante i tre anni...» è sostituita con la frase «Durante i quattro anni...».

All'art. 130, terza e quarta riga, le parole «laboratorio istopatologia» e «osp. magg. Gattinara» sono rispettivamente sostituite con le seguenti: «laboratorio di istopatologia dell'ospedale maggiore» e «laboratorio di istopatologia dell'ospedale di Cattinara».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1989
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 241

89A4337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 232, concernente l'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Ferrara, la scuola di preparazione per tecnici di audiometria è soppressa e sostituita dalla scuola diretta a fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 2.

Dopo l'art. 246, l'intitolazione della scuola di preparazione per tecnici di audiometria (scuola diretta a fini speciali) è soppressa e sostituita dalla seguente: «Scuola diretta a fini speciali» è soppressa e sostituita dalla seguente: «Scuola diretta a fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica». Sono altresì soppressi i relativi articoli, da 247 a 259 compresi e sostituiti dai seguenti:

Art. 247. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 248. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di quindici studenti.

Art. 249. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 250. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora in numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 251. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*);
anatomia (*);
fisiologia (*);
fonetica e linguistica (*).

2° Anno:

elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo;
tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;
tecniche di esplorazione vestibolare;
fonometria e prevenzione dei danni da rumore;
tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione;
nozioni di patologia clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio;
legislazione sanitaria ed etica della professione (*).

3° Anno:

foniatria (*);
neurologia (*);
neuropsichiatria infantile (*);
tecniche audiometriche speciali;
protesi acustica ed audiometria protesica;
tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dello ipoacusico;
psicologia (*).

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 252. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti ambulatori/laboratori:

laboratorio di informatica;
laboratorio di protesizzazione;
ambulatorio di audiometria tonale e vocale;
ambulatorio di audiometria infantile;
ambulatorio di audiometria protesica;
ambulatorio di vestibologia;
ambulatorio di audiometria obettiva.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 253. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1989
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 186

89A4315

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1989.

Adeguamento degli scaglioni delle aliquote Irpef, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsto dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989, nel quale è previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della citata variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e vengono stabiliti, con effetto per l'anno successivo, i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito;

Vista la lettera n. 16020 del 31 agosto 1989, con cui l'Istituto centrale di statistica comunica che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1989 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1988 è pari al 6,1 per cento;

Considerato che si deve procedere alla determinazione nella predetta misura dei soprarichiamati adeguamenti, che gli adeguamenti vanno applicati anche agli importi delle detrazioni stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 1989 per l'anno 1990 e che in relazione alla detrazione soggettiva di imposta per carichi di famiglia per le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico, al fine di mantenere l'aumento della detrazione nella misura del 6,1 per cento, va aumentato di eguale misura anche l'importo fisso da sottrarre, che di conseguenza passa da L. 96.000 a L. 101.856;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 settembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi degli scaglioni di reddito previsti nel comma 1 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituiti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento a partire dall'anno 1990.

Dal 1° gennaio 1990 gli scaglioni di reddito ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta, tenuto conto degli arrotondamenti previsti dal comma 2 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, restano pertanto così determinati:

Scaglioni di reddito				Aliquote
Fino a lire	6.400.000			10%
Oltre lire	6.400.000	fino a lire	12.700.000	22%
»	12.700.000	»	31.800.000	26%
»	31.800.000	»	63.700.000	33%
»	63.700.000	»	159.100.000	40%
»	159.100.000	»	318.300.000	45%
»	318.300.000			50%

Art. 2.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del citato testo unico delle imposte sui redditi e dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 1989 sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento.

La misura di ciascun importo resta pertanto così determinata:

a) detrazione per il coniuge a carico: L. 636.600 per l'anno 1990;

b) detrazione per i figli minori di età a partire dall'anno 1990:

per un figlio	lire	50.928
per due figli	»	101.856
per tre figli	»	152.784
per quattro figli	»	203.712
per cinque figli	»	254.640
per sei figli	»	305.568
per sette figli	»	356.496
per otto figli	»	407.424
per ogni altro figlio	»	50.928

nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di L. 101.856;

c) detrazione per altri familiari a carico: L. 101.856 a partire dall'anno 1990;

d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 4.200.000 a partire dall'anno 1990;

e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 611.136 per l'anno 1990;

f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del citato art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 11.700.000;

g) limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del citato art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 6.400.000;

h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente a partire dall'anno 1990: L. 190.980 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 11.700.000;

i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa a partire dall'anno 1990: L. 159.150 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 6.400.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A4359

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 giugno 1989.

Adeguamento delle tariffe per le prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto terzi.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il regio decreto 4 novembre 1926, n. 1978, che fissa le attribuzioni dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ed in particolare l'art. 6, in base al quale l'attività scientifica e sperimentale dell'Istituto può, dietro compenso, essere messa a disposizione di amministrazioni dello Stato, di amministrazioni pubbliche e di privati;

Visto l'art. 19, quinto comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di posta, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980, come modificato da ultimo dal decreto ministeriale 10 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 17 agosto 1985, con il quale sono state fissate le tariffe per le prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto di amministrazioni statali, di enti e di privati;

Riconosciuta la necessità di adeguare ai costi le tariffe anzidette;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La lettera *a)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 febbraio 1980, come modificato dal decreto ministeriale 10 aprile 1985, citato nelle premesse, è sostituita come segue:

«*a)* spese per il personale impiegato nella effettuazione delle prove: L. 50.000 per ogni ora o frazione di ora, con un minimo di L. 200.000 per prestazioni inferiori alle tre ore e con un minimo di L. 300.000 per prestazioni comprese fra le tre e le sei ore».

Roma, addì 24 giugno 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1989
Registro n. 39 Poste, foglio n. 2

89A4361

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 1989.

Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva dei redditi di fabbricati prevista dall'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 330.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 330, con il quale è ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive di aumento agli effetti dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, limitatamente ai redditi dei fabbricati per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data del 30 maggio 1989, ovvero per i quali siano stati notificati accertamenti non ancora divenuti definitivi;

Visto l'art. 6, comma 2, del suddetto decreto-legge, in base al quale le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi;

Considerato che occorre approvare i modelli da utilizzare per le suddette dichiarazioni sostitutive e le relative istruzioni per la compilazione;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni, in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'annesso modello di dichiarazione sostitutiva dei redditi di fabbricati nonché le istruzioni per la compilazione del modello medesimo (allegato 1). Il modello deve essere riprodotto in tre esemplari identici (allegato 2).

Art. 2.

È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1 da utilizzare per la compilazione meccanografica. Il modello di cui al comma precedente va riprodotto su stampati meccanografici a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione da non staccare». Sul bordo del modello stesso deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione gli esemplari del modello devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento».

Il modello di cui al primo comma deve presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori del modello predisposto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato oppure stampa monocromatica utilizzando il colore verde;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle del modello edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

Il modello meccanografico composto a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, deve rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

Sul frontespizio del modello predisposto ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1989

Il Ministro: FORMICA

(artt. 6-9 del Decreto Legge 25 settembre 1989, n. 330) **istruzioni per la compilazione**

INDICE

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE DICHIARAZIONI

L'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 330, prevede la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive in aumento agli effetti dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, limitatamente ai redditi dei fabbricati, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data del 30 maggio 1989.

Sono pertanto ammessi a presentare le dichiarazioni sostitutive tutti i soggetti passivi dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR e cioè:
- le persone fisiche;
- le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – T.U.I.R. – (già art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597);
- i soggetti all'IRPEG di cui all'art. 87 del T.U.I.R. (già art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598).

Tali soggetti possono presentare le dichiarazioni sostitutive per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale; trattasi quindi di fabbricati i cui redditi sono determinati secondo le regole proprie dei redditi fondiari, contenute nel capo II del titolo I del T.U.I.R. (già titolo II del D.P.R. n. 597 del 1973), e cioè dei fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

Possono pertanto formare oggetto delle dichiarazioni sostitutive anche i redditi dei fabbricati relativi all'impresa, diversi da quelli che costituiscono beni strumentali e da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, i quali concorrono a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni relative ai redditi dei fabbricati.

Si evidenzia che, nel caso di fabbricati adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale e all'uso personale o familiare, il relativo reddito deve essere dichiarato per l'intero ammontare secondo le regole proprie dei redditi fondiari.

Come già rilevato, nel comma 1 dell'art. 6 del D.L. n. 330 del 1989, è previsto che le dichiarazioni sostitutive devono riguardare i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 597 del 1973, e dell'art. 134 del T.U.I.R.:

1) i redditi dei fabbricati devono essere aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro delle Finanze;

2) nella determinazione del reddito dei fabbricati dati in locazione occorre prendere a base, ai fini della tassazione, il reddito effettivo netto, qualora lo stesso risulti maggiore della rendita catastale rivalutata aumentata di 1/5 ovvero inferiore alla detta rendita diminuita di 1/5 (per effetto di regimi legali di determinazione del canone).

I soci o associati di società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del T.U.I.R. (già art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973), i partecipanti alle imprese familiari ed il coniuge in caso di azienda coniugale (non gestita in società con il coniuge), qualora la società, l'associazione, il titolare dell'impresa familiare o l'altro coniuge presenti la dichiarazione sostitutiva, sono tenuti ad adeguare il loro reddito di partecipazione presentando a loro volta dichiarazioni sostitutive in aumento.

A.2 PERIODI D'IMPOSTA PER I QUALI PUÒ ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

I periodi di imposta relativamente ai quali i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento sono quelli per i quali il termine per la presentazione delle dichiarazioni originarie è scaduto anteriormente al 30 maggio 1989, con esclusione dei periodi di imposta per i quali sono stati effettuati accertamenti divenuti definitivi alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Le persone fisiche, ad esempio, non possono, di regola, presentare dichiarazione sostitutiva per l'anno di imposta 1988.

Tuttavia, in taluni casi, è possibile presentare la dichiarazione

sostitutiva anche per tale anno, come meglio specificato nelle istruzioni contenute nel paragrafo B.5.

Le dichiarazioni sostitutive possono comprendere anche periodi d'imposta per i quali siano stati notificati accertamenti in rettifica o d'ufficio non ancora divenuti definitivi alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Tenuto conto che il D.L. n. 330 del 1989 non impone l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva per tutti i periodi d'imposta precedentemente indicati, il contribuente potrà presentarla per il reddito dei fabbricati che non sia stato dichiarato o risulti dichiarato solo in parte, limitatamente agli anni per cui tale circostanza si è verificata.

A.3 EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

L'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 330 del 1989 stabilisce che nei confronti dei contribuenti che presentano dichiarazioni sostitutive, non si rendono applicabili:

a) le pene pecuniarie previste dall'art. 46 del D.P.R. n. 600 del 1973 per la omissione, la tardività, l'incompletezza o l'infedeltà delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in riferimento ai quali viene presentata la dichiarazione sostitutiva, limitatamente al reddito o al maggior reddito di fabbricati con quest'ultima dichiarato;

b) le sanzioni amministrative connesse ad ogni altra violazione degli obblighi fiscali relativi ai redditi dei fabbricati dichiarati, come, ad esempio, la pena pecuniaria prevista dall'art. 48 del D.P.R. n. 600 del 1973, in caso di omessa indicazione nel prospetto dati e notizie particolari dell'immobile posseduto come residenza secondaria, per il quale viene ora presentata la dichiarazione sostitutiva;

c) gli interessi e le soprattasse relativi alle imposte dovute in base alle dichiarazioni sostitutive.

Come stabilito dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 330 del 1989, i contribuenti che presentano dichiarazioni sostitutive possono provvedere, entro il 30 novembre 1989, per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, agli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi, precedentemente non osservati, relativamente ai fabbricati oggetto di dichiarazione sostitutiva (quali, ad esempio, la denuncia all'Ufficio delle imposte dello stato di non locazione o la richiesta di agevolazioni per l'edilizia economica e popolare, per le nuove costruzioni locate in regime di equo canone, ecc.).

Per i periodi d'imposta per i quali sono stati notificati accertamenti in rettifica o d'ufficio non definitivi la presentazione della dichiarazione sostitutiva comporta l'esaurimento del rapporto limitatamente al reddito o maggior reddito di fabbricati dichiarato.

A.4 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

Le dichiarazioni devono essere redatte utilizzando stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.

Il modello di dichiarazione è composto di 3 esemplari, di cui uno riservato alla conservazione da parte del contribuente.

Gli altri due esemplari devono essere spediti mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno nel periodo dal 1° al 30 novembre 1989, al Centro di Servizio ovvero, laddove non ancora istituito, all'Ufficio delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione in esame, determinato ai sensi degli artt. 58 e 59 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che, per i contribuenti con domicilio fiscale nelle circoscrizioni dei Centri di Servizio, i detti esemplari devono essere inviati al Centro di Servizio competente sulla base delle seguenti indicazioni:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli Venezia Giulia	Venezia
Emilia Romagna	Bologna
Liguria	Genova

Ciascun esemplare va compilato con i medesimi dati e con la massima chiarezza in stampatello o dattiloscritto.

Se la dichiarazione è compilata a ricalco, deve essere compilato per primo l'esemplare per il Comune.

Nei casi di fusione propria o per incorporazione e di trasformazione di società, le dichiarazioni in esame devono essere presentate al Centro di Servizio o all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione si trova, al momento della presentazione delle stesse, il domicilio fiscale della società risultante dalla fusione o incorporazione ovvero dalla trasformazione.

In deroga al disposto dall'art. 12 del D.P.R. n. 600 del 1973, la dichiarazione non può essere presentata agli Uffici comunali.

Per la spedizione della dichiarazione può essere utilizzata qualsiasi busta idonea a contenere la dichiarazione stessa ed i relativi allegati. Sulla busta devono essere indicati:

— nella parte in alto a sinistra i dati relativi al contribuente (cognome e nome o denominazione o ragione sociale, e domicilio fiscale);

— nella parte in basso a destra l'Ufficio destinatario;

— nella parte in alto a destra l'indicazione "Dichiarazione Fabbricati".

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

B.1 AVVERTENZE GENERALI

Nei paragrafi che seguono vengono fornite le istruzioni per la compilazione del presente modello.

Si ricorda che:

– i contribuenti che hanno conseguito nel periodo di imposta **soltanto** redditi fondiari per un ammontare complessivo non superiore a lire 360.000 (calcolato tenendo conto degli aumenti di legge) sono esonerati dall'obbligo di dichiarare i detti redditi. L'esonero non compete, invece, qualora i contribuenti siano titolari anche di uno o più redditi di altra natura di qualsiasi ammontare;

– i soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa) assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale sono tenuti a dichiarare il reddito relativo all'alloggio assegnato. Analoga dichiarazione deve essere effettuata dagli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di enti quali, ad esempio, gli IACP, ex INCIS etc.;

– le costruzioni rurali appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono non danno luogo a reddito dei fabbricati soltanto se effettivamente adibite ad usi rurali.

Per la determinazione del reddito delle unità immobiliari per le quali vengono presentate dichiarazioni sostitutive in aumento, occorre fare riferimento alla legislazione in vigore nei vari periodi d'imposta interessati dalle dichiarazioni stesse.

In particolare si fa presente:

– che dal 1979 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 1980 (ora art. 38, comma 3 del T.U.I.R.) che prevedono l'aumento di 1/3 del reddito catastale delle residenze secondarie o a disposizione (U.I.D.);

– che dal 1982 al 1984, per i periodi d'imposta corrispondenti ad anni solari, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge 22 aprile 1982, n. 168. Tali disposizioni prevedono l'aumento del 200% del reddito catastale delle unità immobiliari, destinate ad abitazioni, possedute e non locate per almeno sei mesi (U.I.N.L.), ed ubicate nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, nei comuni confinanti con quelli precedentemente indicati, nonché in quelli compresi nelle aree individuate dal decreto del CIPE del 29 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 14 agosto 1982;

– che per i periodi d'imposta corrispondenti ad anni solari dal 1985 in poi, trovano applicazione le modifiche all'art. 8 della citata legge n. 168 recate dall'art. 2, commi 7, 8 e 9, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Si ricorda che per effetto di tali disposizioni l'aumento del reddito catastale per le abitazioni non locate e tenute a disposizione per almeno 6 mesi (U.I.N.L.) è stato elevato dal 200 al 300 per cento e che tale aumento si applica sempreché gli immobili risultino ubicati nei comuni individuati dal CIPE, con delibera del 30 maggio 1985, pubblicata nella G.U. n. 143 del 19 giugno 1985, ed elencati, in ordine alfabetico, nella tabella più avanti collocata.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare si rinvia invece a quanto meglio precisato nel paragrafo B.5.

Maggiori dettagli sulla normativa a suo tempo vigente potranno essere desunti dalle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi annualmente approvati con appositi decreti ministeriali.

Al riguardo si riportano di seguito gli estremi delle Gazzette Ufficiali nelle quali sono stati pubblicati i modelli di dichiarazione dei redditi dal 1983 al 1988.

Mod. 740:

– D.M. 10.4.1984 – G.U. n. 108 del 18.4.1984;
– D.M. 8.3.1985 – G.U. n. 78 del 1.4.1985;
– D.M. 27.3.1986 – G.U. n. 84 del 11.4.1986;
– D.M. 10.2.1987 – G.U. n. 44 del 23.2.1987;
– D.M. 23.3.1988 – G.U. n. 76 del 31.3.1988;
– D.M. 6.4.1989 – G.U. n. 85 del 12.4.1989;

Mod. 750:

– D.M. 2.4.1984 – G.U. n. 100 del 10.4.1984;
– D.M. 9.3.1985 – G.U. n. 65 del 16.3.1985;
– D.M. 5.4.1986 – G.U. n. 89 del 17.4.1986,
– D.M. 4.2.1987 – G.U. n. 42 del 20.2.1987;
– D.M. 30.3.1988 – G.U. n. 82 del 8.4.1988;
– D.M. 19.4.1989 – G.U. n. 96 del 26.4.1989;

Mod. 760:

– D.M. 12.3.1984 – G.U. n. 75 del 15.3.1984;
– D.M. 1.2.1985 – G.U. n. 37 del 12.2.1985;
– D.M. 5.3.1986 – G.U. n. 64 del 18.3.1986;
– D.M. 3.2.1987 – G.U. n. 42 del 20.2.1987;
– D.M. 14.3.1988 – G.U. n. 67 del 21.3.1988;
– D.M. 6.4.1989 – G.U. n. 87 del 14.4.1989;

Alla dichiarazione devono essere allegati i prospetti richiesti nelle successive istruzioni; in ciascun prospetto deve essere indicato il codice fiscale del contribuente.

Tutti gli importi da indicare negli spazi con i tre zeri prestampati devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.

B.2 SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Per quanto riguarda le società di persone ed equiparate si fa presente che l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 330 del 1989 stabilisce che, per i redditi prodotti in forma associata, la dichiarazione presentata dai soggetti indicati nell'art. 5 del T.U.I.R. ha effetto anche per i soci, associati e partecipanti.

In base a tale previsione normativa le società di persone ed equiparate di cui al citato art. 5 del T.U.I.R. devono compilare il presente modello, oltre che ai fini dell'ILOR dalle stesse dovuta, anche ai fini delle imposte personali dovute dai soci o associati.

Pertanto le società di persone ed equiparate devono anche compilare il quadro F ai fini delle imposte personali dovute dai soci, associati o partecipanti, specificando il codice fiscale e la quota percentuale di reddito spettante a ciascuno di essi.
Le società di persone ed equiparate devono rilasciare a ciascun socio, associato o partecipante un prospetto dal quale risultino i dati necessari per la dichiarazione, da parte di questi ultimi, dei nuovi redditi di partecipazione che scaturiscono dalla dichiarazione sostitutiva presentata dalle predette società.

B.3 DATI ANAGRAFICI

CONTRIBUENTE PERSONA FISICA

In tale quadro devono essere riportati i dati identificativi del soggetto che intende presentare le dichiarazioni sostitutive, sia nell'ipotesi che la dichiarazione venga presentata dal contribuente sia nell'ipotesi che venga presentata per esso da terzi che ne abbiano titolo; in questo secondo caso deve essere compilato anche il quadro relativo all'erede o rappresentante.

Il quadro va compilato seguendo le indicazioni ivi contenute; i dati richiesti vanno indicati senza alcuna abbreviazione, in particolare:

– **cognome e nome** vanno indicati senza alcun titolo di studio od onorifico. Per le donne indicare il cognome da nubile;

– chi è **nato all'estero**, deve indicare lo Stato estero al posto del Comune di nascita e deve lasciare in bianco la provincia;

– la sigla da utilizzare per la **provincia** è quella automobilistica (RM per ROMA);

– il **codice fiscale** deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente i 16 caratteri che lo compongono.

Nel caso in cui il codice fiscale sia provvisorio (11 cifre) e nel caso in cui, pur essendo il codice fiscale di 16 caratteri, qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, comune e data di nascita) indicati nel relativo certificato sia errato, il contribuente deve comunque utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Chi non è ancora in possesso del codice fiscale deve richiederlo presso un Ufficio delle Imposte;

– **domicilio fiscale**: indicare quello che si ha alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Si ricorda che normalmente il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica.

I soggetti non residenti in Italia devono indicare nella casella «Comune» lo Stato estero di residenza, la sigla EE nella casella «Provincia» e, nel rigo successivo, l'indirizzo seguito dal comune estero di residenza anagrafica;

– **telefono**: l'indicazione del numero telefonico è facoltativa.

SOCIETÀ, ENTI O ASSOCIAZIONI

Anche in questo caso il quadro va compilato seguendo le indicazioni ivi contenute, senza alcuna abbreviazione.

In particolare si precisa che:

– va barrata la casella relativa al tipo soggetto corrispondente al numero 1, se trattasi di società semplice, in nome collettivo ed accomandita semplice, ed equiparate; associazioni tra artisti e professionisti; al numero 2 se trattasi di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

– i dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati solo dalle società, enti o associazioni che, per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, hanno il domicilio fiscale in Comune diverso da quello della sede legale.

Qualora la società, l'ente o l'associazione adotti una sigla, questa dovrà essere indicata nell'apposito spazio.

Nel caso di fusione propria o per incorporazione devono essere indicati nell'apposito spazio il codice fiscale e la denominazione della società incorporante o risultante dalla fusione, nonché l'anno in cui è avvenuta la fusione.

EREDE O RAPPRESENTANTE

Tale quadro deve essere compilato nel caso in cui la dichiarazione venga presentata per il contribuente da altro soggetto. In tale caso nel riquadro relativo al codice carica deve essere indicato:

1 – se rappresentante legale o negoziale della società, tutore, genitore, ecc.:

2 – se socio amministratore della societa;

3 – se curatore fallimentare;

4 – se commissario giudiziale in caso di amministrazione controllata;

5 – se erede del contribuente;

6 – se liquidatore della società.

B.4 QUADRO A - DESCRIZIONE DEI FABBRICATI

Nel quadro A devono essere elencati i fabbricati per i quali il contribuente intende avvalersi della facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive in aumento.

Il modello consente la dichiarazione di maggiori redditi per un numero massimo di otto unità immobiliari. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive si riferiscono a più di otto unità immobiliari il contribuente deve utilizzare modelli aggiuntivi.

Nella prima facciata di tali modelli va indicato solamente il codice fiscale del contribuente ed il suo cognome e nome, oppure la denominazione o ragione sociale in caso di soggetto diverso da persona fisica.

Nel quadro A di ciascun modello aggiuntivo, che andrà numerato progressivamente nell'apposito riquadro, vanno elencati i fabbricati non compresi nei modelli precedentemente compilati.

Nei quadri B e C dello stesso modello aggiuntivo si procede, poi, alla determinazione del maggiore reddito imponibile.

I maggiori redditi imponibili indicati nei quadri B e C dei modelli aggiuntivi andranno riportati nel quadro E del primo modello redatto, riepilogativo dei dati contenuti in tutti i modelli utilizzati.

Nel quadro A vanno indicati:

Nelle **col. da 1 a 4 l'indirizzo completo** (comune, provincia, cap, frazione, via o piazza, numero civico, scala e interno);

Nella **col. 5 la partita catastale** o, qualora l'unità immobiliare non sia ancora censita, la sigla "N.C." (non censita);

Nella **col. 6** la **categoria catastale** quale risulta nei registri catastali.

Nella **col. 7 la rendita catastale**, quale risulta nei registri catastali.

Qualora l'unità immobiliare non sia censita in catasto devono essere indicate la categoria catastale e la rendita fornite al contribuente dagli Uffici Tecnici Erariali a seguito di apposita istanza.

Nella **col. 8** il mese e l'anno di scadenza dell'eventuale esenzione spettante ai fini dell'ILOR.

Nello spazio riservato alle **Annotazioni** e, qualora tale spazio non fosse sufficiente, in apposito allegato, vanno indicati, relativamente a ciascuna unità immobiliare:

– l'anno dal quale il contribuente è divenuto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile;

– la generalità degli eventuali contitolari del diritto con l'indicazione delle quote di possesso loro spettanti, evidenziando eventuali variazioni intervenute nei periodi d'imposta interessati dalla dichiarazione sostitutiva.

Qualora la titolarità degli immobili indicati nel quadro A sia variata nel corso dei periodi d'imposta per i quali vengono presentate le dichiarazioni sostitutive, sia il cedente che l'acquirente devono indicare, rispettivamente, le generalità del nuovo possessore o del cedente nonché il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione.

Il reddito dei fabbricati descritti nel quadro A va indicato nel quadro C se riguarda gli anni dal 1983 al 1987, nel quadro B se si riferisce ad annualità diverse.

B.5 QUADRO B - MAGGIORI REDDITI IMPONIBILI PER GLI ANNI DIVERSI DAL PERIODO 1983-1987

Questo quadro va compilato per dichiarare i redditi dei fabbricati relativi agli anni diversi dal periodo 1983-1987. Può quindi riguardare:

– le annualità precedenti al 1983 per le quali sia stato notificato un accertamento non ancora divenuto definitivo;

– l'anno 1982 in caso di omessa dichiarazione dei redditi;

– l'anno 1988 per i soggetti all'IRPEG per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione relativa a tale anno è scaduto anteriormente al 30 maggio 1989, nonché per l'ipotesi prevista

dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 330 del 1989. Tale norma stabilisce che, in caso di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle medesime (con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali), mediante atti pubblici tra vivi e scritture private formati o autenticate fino al 30 novembre 1989, è possibile presentare dichiarazione sostitutiva, qualora il reddito di tali fabbricati non sia stato dichiarato o sia stato dichiarato solo in parte nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto.

Nella **colonna 1** deve essere indicato il periodo d'imposta avendo cura di provvedere alla elencazione delle annualità in ordine decrescente (88, 82, 81, etc). Nel caso in cui per uno stesso anno vengano indicate più unità immobiliari le stesse andranno dichiarate in sequenza, ripetendo ogni volta il periodo di imposta.

Nella **colonna 2A**, nel caso in cui siano stati compilati più quadri A, va indicato il numero del quadro nel quale sono stati descritti i fabbricati.

Nella **colonna 2B** va riportato il numero d'ordine dell'immobile che deve corrispondere a quello indicato a fianco del fabbricato nel quadro A in cui lo stesso è stato descritto.

Per le modalità di compilazione delle **colonne da 3 a 13** si rinvia a quanto precisato per le colonne da 3 a 13 del quadro C, tenendo conto della normativa vigente nei periodi d'imposta che interessano il quadro B (così, ad es., per l'anno 1977 non troveranno applicazione le disposizioni concernenti le maggiorazioni previste per le U.I.D. e le U.I.N.L.).

Si fa presente che i maggiori redditi imponibili dichiarati nel quadro B (colonna 10 meno colonna 11 per l'IRPEF o l'IRPEG e colonna 12 meno colonna 13 per l'ILOR) devono essere sommati a parte, con riferimento ai distinti periodi d'imposta indicati in colonna 1, e che gli importi così ottenuti vanno riportati, sempre distinti per anno, nel quadro E, secondo le istruzioni relative a quest'ultimo quadro.

INCAPIENZA DEL QUADRO B

Qualora i righi del quadro B non siano sufficienti ad indicare il reddito di tutti gli immobili oggetto della dichiarazione sostitutiva da includere in tale quadro, deve essere utilizzato un modello aggiuntivo. In tale modello, dopo aver indicato nella parte anagrafica il cognome ed il nome, ovvero la denominazione o ragione sociale se soggetto diverso da persona fisica, ed il codice fiscale, deve essere compilato esclusivamente il quadro B, indicando nella colonna 2A il numero del quadro A in cui è descritto l'immobile. Nel caso in cui il contribuente, avendo già redatto modelli aggiuntivi per aver dichiarato più di otto unità immobiliari, abbia a disposizione delle righe vuote nei quadri B di tali modelli potrà naturalmente utilizzare tali spazi per completare la propria dichiarazione.

B.6 QUADRO C - MAGGIORI REDDITI IMPONIBILI PER GLI ANNI DAL 1983 AL 1987

In tale quadro, come già detto in precedenza, debbono essere riportati i dati relativi ai fabbricati per i quali il contribuente intende avvalersi della facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per i periodi d'imposta dal 1983 al 1987.

Nella **colonna 1** è già prestampato l'anno cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva.

Nella **colonna 2** è prestampato il numero dell'immobile per il quale viene presentata la dichiarazione sostitutiva corrispondente alla numerazione progressiva dei fabbricati indicati nel quadro A.

Nella **colonna 3** va barrata la casella se il fabbricato è stato posseduto per l'intero anno.

Nella **colonna 4** va indicato, se inferiore all'anno, il periodo di possesso del fabbricato espresso in giorni.

Nella **colonna 5** va indicata la quota percentuale di possesso (ad es. nel caso di quota pari ad un terzo va indicato 33,33).

Unità immobiliari a disposizione.

Nella colonna 6 va barrata la casella se si tratta di unità immobiliare a disposizione (U.I.D.).

Per tali unità immobiliari la rendita catastale rivalutata, da indicare nella colonna 8, va determinata moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente di aggiornamento corrispondente alla categoria di appartenenza ed aumentando di un terzo l'importo così ottenuto (art. 38, comma 3, del T.U.I.R., già art. 4 legge n. 146 del 1980).

Si considerano unità immobiliari a disposizione le unità immobiliari adibite ad uso di abitazione che sono possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, e che sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale deve intendersi la residenza e cioè, secondo la nozione fornita dall'art. 43 del codice civile, «il luogo in cui la persona ha la dimora abituale»; ciò anche se il contribuente stesso non sia iscritto nei registri dell'anagrafe del Comune di detta dimora abituale (in linea di massima l'abitazione principale corrisponderà a quella utilizzata nel Comune di iscrizione anagrafica).

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui convivono, anche se la titolarità del possesso o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

Per residenze secondarie si intendono le abitazioni ammobiliate ove il possessore o un suo familiare effettivamente dimora, anche se non abitualmente, per ragioni di lavoro, per villeggiatura o per altri motivi. Per unità immobiliari direttamente utilizzate si intendono quelle che, pur non essendo adibite ad abitazione principale o a residenza secondaria, sono effettivamente utilizzate dal possessore o dai suoi familiari per scopi vari (ad es. pinacoteca, biblioteca, ecc.).

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche qualora:

– l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non sia in proprietà ma sia tenuta in locazione;

– l'unità destinata ad abitazione secondaria sia posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà: in tal caso l'aumento si applica in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari, alle:

– unità destinate alla locazione, a condizione che tale situazione risulti obiettivamente provata;

– unità alle quali si applica l'aumento del 200 o del 300 per cento del reddito catastale rivalutato, tranne una di esse a scelta del contribuente, per la quale resta applicabile l'aumento di un terzo;

– unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;

– unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;

– unità tenute a disposizione da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;

– unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale da uno o più comproprietari limitatamente a quelli che la utilizzano.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono intendersi per unità immobiliari a disposizione non solo quelle utilizzate come residenze secondarie dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita da parte dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).

ELENCO DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA DEFINITI AI SENSI DELLE LEGGI n. 94/1982 E n. 118/1985 E RELATIVE DELIBERE ATTUATIVE

Abano Terme;
Acerra;
Aci Castello;
Adelfia;
Agrate Brianza;
Agrigento;
Agugliano;
Aiello del Sabato;
Alassio;
Albano Laziale;
Albenga;
Albiano;
Albignasego;
Albisola Marina;
Albisola Superiore;
Aldeno;
Alghero;
Alpignano;
Altare;
Altavilla Vicentina;
Altofonte;
Ancona;
Andora;
Anghiari;
Anguillara Sabazia;
Anzi;
Anzola dell'Emilia;
Aosta;
Apollosa;
Appiano sulla Strada del Vino;
Aprilia;
Aragona;
Arcisate;
Arcola;
Arcugnano;
Ardea;
Arenzano;
Arese;
Arezzo;
Argenta;
Arnesano;
Arquà Polesine;
Arzano;
Asciano;
Ascoli Satriano;
Assago;
Assemini;
Assisi;
Atripalda;
Avellino;
Avigliano;
Avola;
Azzano San Paolo;
Azzate;
Bagno a Ripoli;
Bagnolo San Vito;
Bagnoregio;
Baldissero Torinese;
Barete;
Bargagli;
Bari;
Barisciano;
Baronissi;
Bastia;
Bastiglia;
Beinasco;
Belmonte Mezzagno;
Belpasso;
Benevento;
Bergamo;
Bergeggi;
Besenello;
Bitonto;
Bitritto;
Bodio Lomnago;
Bogliasco;
Bollate;
Bologna;
Bolzano;
Bolzano Vicentino;
Bomarzo;
Bomporto;
Bondeno;
Bonemerse;
Bordighera;
Borgarello;
Borgaro Torinese;
Borghetto Santo Spirito;
Borgio Verezzi;
Borgosatollo;
Bosaro;
Botticino;
Bovezzo;
Brescia;
Bresso;
Brindisi;
Brindisi Montagna;
Brinzio;
Bucchianico;
Buccinasco;
Buguggiate;
Busso;
Bussolengo;
Buttapietra;
Cadoneghe;
Cagliari;
Cagnano Amiterno;
Cairo Montenotte;
Calanna;
Calavino;
Calderara di Reno;
Caldogno;
Caltignaga;
Camaiore;
Cambiago;
Camerano;
Camerata Picena;
Cameri;
Camogli;
Campagna Lupia;
Campagnano di Roma;
Campagnatico;
Campi Bisenzio;
Campo Calabro;
Campobasso;
Campodipietra;
Campoformido;
Campogalliano;
Campomorone;
Camporeale;
Camporosso;
Camporotondo Etneo;
Campotosto;
Cancellara;
Canepina;
Canicattini Bagni;
Cantello;
Capitignano;
Capolona;
Capoterra;
Caprarola;
Capriglia Irpina;
Capua;
Capurso;
Carapelle;
Carbonara al Ticino;
Carbonera;
Cardeto;
Carovigno;
Carpi;
Carrara;
Casagiove;
Casalecchio di Reno;
Casalincontrada;
Casalino;
Casandrino;
Casavatore;
Casciago;
Cascina;
Caselle Torinese;
Caserta;
Casier;
Casoria;
Castel d'Azzano;
Castel Gandolfo;
Castel Maggiore;
Castel Mella;
Castel Morrone;
Castel San Pietro Romano;
Castelfranco Emilia;
Castello Cabiaglio;
Castelluccio dei Sauri;
Castelnuovo Berardenga;
Castelnuovo Rangone;
Castelpoto;
Castelverde;
Castenaso;
Castenedolo;
Castiglion Fibocchi;
Castiglion Fiorentino;
Castiglione della Pescaia;
Catania;
Cattolica Eraclea;
Cava de' Tirreni;
Cavallino;
Cavedine;
Cazzago Brabbia;
Cellatica;
Celle Ligure;
Celleno;
Cellino San Marco;
Ceranesi;
Cercola;
Ceregnano;
Ceriale;
Cerignola;
Cernusco sul Naviglio;
Certosa di Pavia;
Cerveteri;
Cesano Boscone;
Cesano Maderno;
Charvensod;
Chiavari;
Chieti;
Chioggia;
Ciampino;
Cimone;
Cinisello Balsamo;
Cirigliano;
Cisterna di Latina;
Civezza;
Civezzano;
Civitella d'Agliano;
Civitella in Val di Chiana;
Cogoleto;
Collebeato;
Collecchio;
Collegno;
Collesalvetti;
Cologno Monzese;
Colonna;
Concesio;
Contrada;
Copparo;
Corciano;
Cormano;
Cornedo all'Isarco;
Corsico;
Cortona;
Costa di Rovigo;
Costabissara;
Creazzo;
Cremona;
Crespino;
Crispiano;
Cura Carpignano;
Curno;
Curtatone;
Cusago;
Cusano Milanino;
Dalmine;
Davagna;
Deruta;
Desio;
Diano Arentino;
Diano Castello;
Diano Marina;
Dolcedo;
Dorgali;
Dueville;
Duino-Aurisina;
Ercolano;
Erice;
Faggiano;
Falconara Marittima;
Favara;
Felino;
Ferrandina;
Ferrara;
Ferrazzano;
Ficarazzi;
Fiesole;
Finale Ligure;
Firenze;
Fiumara;
Fiumedinisi;
Fivizzano;
Fiero;
Floridia;
Foggia;
Foglianise;
Foiano;
Fontanellato;
Fontevivo;
Formello;
Formigine;
Formignana;
Forte dei Marmi;
Fosdinovo;
Fossa;
Fragneto Monforte;
Francavilla al Mare;
Frascati;
Frattamaggiore;
Gadesco-Pieve Delmona;
Gaggiano;
Galliate;
Galliate Lombardo;
Gallicano nel Lazio;
Garaguso;
Garbagna Novarese;
Garbagnate Milanese;
Gardone Val Trompia;
Garniga;
Gavirate;
Gavorrano;
Gazzada Schianno;
Genova;
Gerre Dè Caprioli;
Giffoni Valle Piana;
Gignod;
Giovinazzo;
Giovo;
Gorle;
Graffignano;
Granarolo dell'Emilia;
Granozzo con Monticello;
Grassano;
Gravina di Catania;
Gressan;
Grezzana;
Grosseto;
Grottaferrata;
Grottaglie;
Grottole;
Grottolella;
Grugliasco;
Gubbio;
Guidonia Montecelio;
Gussago;
Iesolo;
Imperia;
Impruneta;
Induno Olona;
Isola delle Femmine;
Itala;
Joppolo Giancaxio;
L'Aquila;
La Spezia;
Ladispoli;
Laganadi;
Laigueglia;
Laives;
Lallio;
Langhirano;
Lasino;
Laterina;
Latiano;
Latina;
Lavagna;
Lavis;
Lecce;
Legnaro;
Leini;
Leporano;
Lequile;
Lerici;
Lesignano de' Bagni;
Limatola;
Limena;
Lissone;
Liveri;
Livorno;
Lizzanello;
Loano;
Longare;
Lozza;
Lucera;
Lucoli;
Lumezzane;
Lusia;
Luvinate;
Maddaloni;
Magione;
Magliano in Toscana;
Malagnino;
Malnate;
Mamoiada;
Manfredonia;
Manocalzati;
Mantova;
Maracalagonis;
Marano di Napoli;
Marciano della Chiana;
Marcignago;
Marcon;
Marino;
Marsciano;
Marta;
Martellago;
Martignacco;
Mascalucia;
Masi Torello;
Masone;
Massa;
Massafra;
Matera;
Matrice;
Mele;
Melilli;
Melito di Napoli;
Mentana;
Mercogliano;
Mesagne;
Messina;
Mezzane di Sotto;
Mezzani;
Miglionico;
Mignanego;
Milano;
Mira;
Mirabello Sannitico;
Misilmeri;

Misterbianco;
Modena;
Modugno;
Mola di Bari;
Moncalieri;
Moneglia;
Monforte San Giorgio;
Monreale;
Monrupino;
Monsummano Terme;
Montallegro;
Monte Porzio Catone;
Monte Romano;
Monte San Savino;
Montebello Ionico;
Montecatini Terme;
Montechiarugolo;
Montecompatri;
Montefiascone;
Monteforte Irpino;
Montefredani;
Monteiasi;
Montemesola;
Monterchi;
Monteriggioni;
Monteroni d'Arbia;
Monteroni di Lecce;
Monterotondo;
Montescaglioso;
Montesilvano;
Monteviale;
Monticello Conte Otto;
Montignoso;
Montoggio;
Monza;
Motta San Giovanni;
Motta Sant'Anastasia;
Mozzo;
Muggia;
Muggiò;
Mugnano di Napoli;
Muros;
Musile di Piave;
Napoli;
Naro;
Nave;
Negrar;
Nibbiola;
Nichelino;
Noceto;
Noicattaro;
Noli;
Nonantola;
Noto;
Nova Milanese;
Nova Ponente;
Novara;
Novate Milanese;
Noventa Padovana;
Novoli;
Nuoro;
Ocre;
Offagna;
Oliena;
Olmedo;
Opera;
Orani;
Oratino,
Orbassano;
Ordona;
Orgosolo;
Orio al Serio;
Orta Nova;
Orune;
Osilo;
Osimo;
Ospedaletti;
Ospedaletto d'Alpinolo;
Ossi;
Ostellato;
Paceco;
Paderno Dugnano;
Padova;
Paduli;
Paese;
Paladina;
Palermo;
Palestrina;
Palazzolo Acreide;
Palma di Montechiaro;
Panicale;
Parma;
Pasian di Prato;
Pavia;
Pavia di Udine;
Pecetto Torinese;
Pellezzano;
Pergine Valsugana;
Pero;
Persico Dosimo;
Perugia;
Pescantina;
Pescara;
Peschiera Borromeo;
Pesco Sannita;
Pianoro;
Picerno;
Piegaro;
Pietra Ligure;
Pietragalla;
Pietrasanta;
Pietrelcina;
Pieve a Nievole;
Pieve Emanuele;
Pieve Ligure;
Pignola;
Pino Torinese;
Pioltello;
Pisa;
Pizzoli;
Poggio Renatico;
Poli;
Pollein;
Polverigi;
Pomezia;
Ponte San Nicolò;
Pontecagnano Faiano;
Pontecchio Polesine;
Pontedassio;
Ponteranica;
Pontinia;
Ponzano Veneto;
Portici;
Porto Empedocle;
Porto Mantovano;
Porto Torres;
Portofino;
Portovenere;
Potenza;
Povoletto;
Pozzuoli;
Pozzuolo del Friuli;
Pradamano;
Prato;
Preganziol;
Pregnana Milanese;
Priolo Gargallo;
Putsano;
Quarto;
Quarto d'Altino;
Quartu Sant'Elena;
Quiliano;
Quinto di Treviso;
Quinto Vicentino;
Raffadali;
Rapallo;
Realmonte;
Reana del Roiale;
Recco;
Reggio Calabria;
Remanzacco;
Renon;
Rezzato;
Rho;
Riano;
Riccò del Golfo di Spezia;
Rignano Garganico;
Rimini;
Riomaggiore;
Ripa Teatina;
Ripalimosano;
Riva Ligure;
Rivalta di Torino;
Rivoli;
Ro;
Rocca di Cambio;
Roccaforte del Greco;
Roccastrada;
Roccavaldina;
Roisan;
Roma;
Romentino;
Rometta;
Roncadelle;
Roncoferraro;
Rosignano Marittimo;
Roverè Veronese;
Rovigo;
Rozzano;
Rubano;
Ruoti;
Sabaudia;
Sacrofano;
Saint-Christophe;
Sala Baganza;
Salerno;
Salvezzano Dentro;
San Cesario di Lecce;
San Cesario sul Panaro;
San Cipirello;
San Cipriano Picentino;
San Donaci;
San Donato Milanese;
San Dorligo della Valle;
San Genesio Atesino;
San Genesio ed Uniti;
San Giorgio a Cremano;
San Giorgio di Mantova;
San Giorgio Jonico;
San Giovanni in Galdo;
San Giovanni Lupatoto;
San Giovanni Rotondo;
San Giovanni Teatino;
San Giuliano Milanese;
San Giuliano Terme;
San Giuseppe Jato;
San Gregorio da Sassola;
San Gregorio di Catania;
San Lazzaro di Savena;
San Leucio del Sannio;
San Lorenzo al Mare;
San Mango Piemonte;
San Marco in Lamis;
San Martino Buon Albergo;
San Martino di Venezze;
San Martino Siccomario;
San Mauro di Saline;
San Mauro Torinese;
San Nicola La Strada;
San Nicola Manfredi;
San Pietro Clarenza;
San Pietro in Cariano;
San Pietro Mosezzo;
San Pietro Vernotico;
San Remo;
San Severo;
San Vito dei Normanni;
San Zeno Naviglio;
Sant'Agata de' Goti;
Sant'Agata Li Battiati;
Sant'Alessio con Vialone;
Sant'Alessio in Aspromonte;
Sant'Angelo a Cupolo;
Sant'Angelo Muxaro;
Sant'Olcese;
Santa Margherita Ligure;
Santo Stefano di Sessanio;
Santo Stefano in Aspromonte;
Saonara;
Saponara;
Sarezzo;
Sarre;
Sassari;
Sasso Marconi;
Savona;
Scaletta Zanglea;
Scandicci;
Scansano;
Scoppito;
Scorzè;
Segrate;
Selargius;
Sennori;
Seravezza;
Seriate;
Sermoneta;
Serra Riccò;
Sesto ed Uniti;
Sesto Fiorentino;
Sesto San Giovanni;
Sestri Levante;
Sestu;
Settimo Milanese;
Settimo San Pietro;
Settimo Torinese;
Sezze;
Sgonico;
Siculiana;
Siena;
Silea;
Sinnai;
Siracusa;
Sirolo;
Solarino;
Soliera;
Sommacampagna;
Sona;
Sorbolo;
Sori;
Soriano nel Cimino;
Sorisole;
Sorso;
Sortino;
Sovicille;
Spadafora;
Spilamberto;
Spinadesco;
Spinea;
Spoltore;
Spotorno;
Squinzano;
Stagno Lombardo;
Stazzema;
Stezzano;
Stornara;
Stornarella;
Subbiano;
Summonte;
Surbo;
Taggia;
Taranto;
Tavagnacco;
Terlago;
Terlano;
Tiglieto;
Tissi;
Tito;
Tivoli;
Torgiano;
Torino;
Tornimparte;
Torre Annunziata;
Torre Boldone;
Torre D'Isola;
Torre del Greco;
Torrecuso;
Torregrotta;
Torretta;
Torrevecchia Teatina;
Torri di Quartesolo;
Torrile;
Trapani;
Travacò Siccomario;
Traversetolo;
Trecasali;
Trecate;
Tregnago;
Tremestieri Etneo;
Trento;
Trepuzzi;
Tresigallo;
Treviolo;
Treviso;
Trezzano sul Naviglio;
Tricarico;
Trieste;
Triggiano;
Troia;
Tuscania;
Udine;
Umbertide;
Uri;
Usini;
Vadena;
Vado Ligure;
Vaglio Basilicata;
Valbrembo;
Valdina;
Valenzano;
Valfabbrica;
Valle di Maddaloni;
Valle Salimbene;
Vallecrosia;
Varazze;
Varedo;
Varese;
Vasia;
Venaria;
Venetico;
Venezia;
Ventimiglia;
Vernole;
Verona;
Vetralla;
Vezzano;
Vezzano Ligure;
Viareggio;
Vicenza;
Vietri sul Mare;
Vigarano Mainarda;
Vigodarzere;
Vigolo Vattaro;
Vigonovo;
Vigonza;
Villa San Giovanni;
Villabate;
Villadose;
Villafranca di Verona;
Villafranca Padovana;
Villafranca Tirrena;
Villanova del Ghebbo;
Villorba;
Vimercate;
Vimodrone;
Vinchiaturo;
Virgilio;
Viterbo;
Vitorchiano;
Voghiera;
Volla;
Zagarolo;
Zero Branco;
Zoagli;
Zola Predosa.

Unità immobiliari non locate.

Nella colonna 7 va barrata la casella se si tratta di unità immobiliare non locata (U.I.N.L.).

Si considerano unità immobiliari non locate le unità immobiliari destinate ad abitazione, ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa, non locate per un periodo complessivo, anche se discontinuo, di almeno sei mesi, il cui reddito deve essere aumentato del 200 per cento (rendita catastale moltiplicata per 3) per gli anni dal 1982 al 1984 o del 300 per cento (rendita catastale moltiplicata per 4) per quelli dal 1985 in poi. Nel caso in cui vengono presentate dichiarazioni sostitutive per periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, il contribuente deve, invece, tener conto di quanto disposto dall'art. 8, comma 5, della legge n. 168 del 1982 e dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 12 del 1985, convertito nella legge n. 118 del 1985, in ordine alla diversa decorrenza per tali soggetti delle disposizioni recate dai predetti provvedimenti legislativi.

L'aumento del 200 o 300 per cento non si applica:

— alle unità utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari, per le quali si applica l'aumento di un terzo;

— alla prima unità immobilare posseduta e non locata diversa da quelle precedenti, nei cui riguardi trova applicazione l'aumento di un terzo del reddito;

— alle unità immobiliari per le quali trova applicazione la riduzione del reddito al 20 o all'80 per cento.

L'aumento del 200 o 300 per cento non si applica inoltre alle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché alle nuove abitazioni per i primi 18 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Inoltre, ai fini dell'esclusione di cui sopra, le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc.). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

Nella **colonna 8** va indicata la quota spettante della rendita catastale rivalutata, ottenuta moltiplicando l'importo indicato nella colonna 7 del quadro A, eventualmente aumentato di un terzo o del 200 o 300 per cento, per il coefficiente relativo alla categoria catastale applicabile nei diversi periodi di imposta, desumibile dalla **tabella A**, rapportando l'importo risultante alla quota di possesso e, in caso di possesso inferiore all'anno, anche ai giorni di possesso.

In caso di locazione dell'unità immobiliare va compilata la **colonna 9** indicando, indipendentemente dall'effettiva percezione, quale quota spettante del reddito netto effettivo, l'ammontare annuo del canone di locazione risultante dal contratto (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se sono compresi nel canone) e relativo alla quota e al periodo di possesso, diminuito di un quarto a titolo di spese di manutenzione, riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita; per i fabbricati siti nella città di Venezia Centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la riduzione è di due quinti anziché di un quarto. Per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni la riduzione compete nella misura di un terzo, sempreché gli stessi siano posseduti da soggetti non imprenditori.

Nelle **colonne 10 e 12** va indicato il nuovo reddito dei fabbricati rilevante ai fini, rispettivamente, dell'IRPEF o dell'IRPEG e dell'ILOR.

In caso di unità immobiliare utilizzata direttamente dal possessore come abitazione principale o soggetta all'aumento di un terzo o del 200 o 300 per cento del reddito, deve essere indicato nelle colonne 10 e 12 lo stesso importo della colonna 8.

In caso di unità immobiliare data in locazione anche per una parte soltanto dell'anno, va, invece, indicato l'importo della colonna 9 se questo risulta:

— maggiore dell'importo della colonna 8 aumentato di un quinto;

— inferiore all'importo della colonna 8 diminuito di un quinto, per effetto di regimi legali di determinazione del canone. Della presenza di tali regimi legali deve essere fatta menzione nelle annotazioni.

In tutti gli altri casi va indicato l'importo della colonna 8.

In caso di locazione cessata o iniziata nel corso dell'anno la rendita catastale da porre a confronto con il reddito effettivo deve comunque essere considerata per intero.

Se l'unità immobiliare (anche ad uso diverso da quello di abitazione) non è stata adibita all'uso del possessore o di suoi familiari ed è rimasta non locata per l'intero anno per cause non dipendenti dalla volontà del possessore, il reddito di colonna 8 va indicato nelle colonne 10 e 12 nella misura dell'80 per cento.

Tabella A - Coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA				
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)	Simboli delle categorie	Coefficienti		
		anno 1983	anni 1984 1985	anni 1986 1987
Abitazioni di tipo signorile	A/1	300	330	365
Abitazioni di tipo civile	A/2	230	255	280
Abitazioni di tipo economico	A/3	210	230	255
Abitazioni di tipo popolare	A/4	180	200	220
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	170	185	205
Abitazioni di tipo rurale	A/6	180	200	220
Abitazioni in villini	A/7	270	295	325
Abitazioni in ville	A/8	340	375	415
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici	A/9	150	165	180
Uffici e studi privati	A/10	380	420	460
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	195	215	235
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi).				
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	250	275	305
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	250	275	305
Prigioni e riformatori	B/3	250	275	305
Uffici pubblici	B/4	250	275	305
Scuole e laboratori scientifici	B/5	250	275	305
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	150	165	180
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	250	275	305
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	250	275	305
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)				
Negozi e botteghe	C/1	350	385	425
Magazzini e locali di deposito	C/2	305	335	370
Laboratori per arti e mestieri	C/3	305	335	370
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	305	335	370
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	305	335	370
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	305	335	370
Tettoie chiuse o aperte	C/7	305	335	370
II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE				
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	350	385	425
III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE				
(Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	210	230	255

In relazione ai casi, menzionati nel paragrafo B.5, nei quali è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva anche per l'anno 1988, si ricorda che i coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali sono gli stessi già previsti per gli anni 1986 e 1987.

In presenza, invece, di abitazioni di nuova costruzione non locate (per i primi 18 mesi dalla data del certificato di abitabilità o, in mancanza di esso, dalla data in cui l'abitazione si è resa abitabile) e di unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo di validità del provvedimento) il reddito di colonna 8 va indicato nelle colonne 10 e 12 ridotto al 20 per cento.

Le riduzioni del reddito all'80 e al 20 per cento si applicano a condizione che il contribuente denunci con apposito atto all'Ufficio delle imposte, ove non abbia già provveduto, lo stato di non locazione e ne attesti la durata nello spazio riservato alle annotazioni relative ai fabbricati, nel rigo corrispondente alla unità immobiliare interessata.

Nelle colonne 11 e 13 va indicato il reddito dei fabbricati a suo tempo esposto nelle dichiarazioni originarie ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG e dell'ILOR.

FABBRICATI RELATIVI ALL'IMPRESA E ALL'ARTE O PROFESSIONE

Per l'impresa in **regime di contabilità semplificata** i redditi dei fabbricati relativi all'impresa stessa non sono considerati componenti positivi del reddito d'impresa ma concorrono autonomamente a formare il reddito complessivo del titolare. In caso di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria, il reddito (o maggior reddito) dei fabbricati dovrà essere dichiarato interamente dal titolare ai fini sia dell'IRPEF che dell'ILOR.

Per i fabbricati relativi all'impresa in **regime di contabilità ordinaria**, diversi da quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa:

1 - nelle colonne 10 e 12 va indicato il nuovo reddito determinato secondo le regole previste per i redditi fondiari;

2 - nelle colonne 11 e 13 va riportato il reddito, calcolato secondo le regole previste per la determinazione dei redditi fondiari, che è stato a suo tempo indicato, tra le variazioni in aumento, in sede di dichiarazione dei redditi.

In caso di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria, in regime di contabilità ordinaria, il maggior reddito dovrà essere imputato, ai fini dell'IRPEF, ai collaboratori familiari o al coniuge secondo le loro quote di partecipazione agli utili, mentre, ai fini dell'ILOR, detto maggior reddito dovrà essere dichiarato interamente dal titolare.

Pertanto il titolare dell'impresa familiare ed il coniuge in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, devono indicare nelle colonne 10 e 11, ai fini IRPEF, soltanto la quota parte del nuovo reddito e del reddito originario di loro pertinenza, mentre nelle colonne 12 e 13, ai fini ILOR, devono esporre il nuovo reddito ed il reddito originario nella loro intera misura. Il titolare dell'impresa familiare ed il coniuge devono rilasciare, rispettivamente, ai singoli collaboratori e all'altro coniuge, un apposito prospetto in cui risultino i dati necessari per la dichiarazione che deve essere effettuata da parte di questi ultimi soggetti ai fini dell'imposta personale.

In caso di **fabbricati adibiti promiscuamente** all'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale e all'uso personale o familiare, nelle colonne 10 e 12 va indicato l'intero reddito determinato secondo le regole previste per i redditi dei fabbricati (ovvero la quota del reddito spettante, ai fini dell'IRPEF, al titolare dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale se in contabilità ordinaria) e nelle colonne 11 e 13 va riportato l'ammontare che è stato a suo tempo esposto nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati.

IMMOBILI OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA (art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni)

In base al secondo comma dell'art. 46 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'ILOR per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a - sia stata validamente presentata al Comune domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985;

b - ricorrano tutti i requisiti tipologici, di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esenzione sarebbe spettata;

c - l'interessato ne faccia richiesta all'Ufficio delle imposte del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria presentata al Comune con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso;

d - alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria l'interessato presenti, entro 90 giorni da tale scadenza, all'Ufficio delle imposte, a pena di decadenza dei benefici, copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza, una dichiarazione del comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

Gli adempimenti di cui alle lettere *c)* e *d)*, qualora il contribuente non vi abbia già provveduto, possono essere posti in essere entro il 30 novembre 1989.

ABITAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE LOCATE IN REGIME DI EQUO CANONE (art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168)

Il reddito relativo alle abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge n. 168 del 1982, fino al 31 dicembre 1997 concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG nella misura del 50 per cento ed è esente dall'ILOR. Detta agevolazione dovrà essere richiesta dal contribuente, ove non vi abbia già provveduto, con apposita documentata istanza all'Ufficio delle imposte, facendo menzione della agevolazione nelle annotazioni della dichiarazione.

B.7 QUADRO D - MAGGIORI REDDITI DA PARTECIPAZIONE

In questo quadro vanno indicati i maggiori redditi da partecipazione spettanti ai soci o associati di società di persone od equiparate di cui all'art. 5 del T.U.I.R., ai collaboratori dell'impresa familiare e al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, nei casi in cui la società o associazione, il titolare dell'impresa familiare o il coniuge abbiano presentato dichiarazioni sostitutive. I menzionati maggiori redditi devono essere desunti dall'apposito prospetto rilasciato dal soggetto partecipato.

Pertanto devono indicare in questa sezione i maggiori redditi da partecipazione:

1 - le persone fisiche non imprenditori;

2 - le persone fisiche imprenditori, per le partecipazioni acquisite sia a titolo personale che nell'esercizio dell'impresa;

3 - le società di persone;

4 - i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

I maggiori redditi da partecipazione vanno indicati in questo quadro utilizzando le colonne prestampate per gli anni dal 1983 al 1987 e quelle in bianco per gli anni diversi da quelli menzionati, avendo cura di indicare, in tal caso, nell'apposito spazio in bianco il periodo d'imposta di riferimento.

B.8 QUADRO E - CALCOLO DELLE IMPOSTE

In questo quadro va effettuato il calcolo dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR da versare.

Nel caso in cui siano stati utilizzati modelli aggiuntivi il calcolo delle imposte va effettuato nel quadro E del primo modello redatto.

Per la indicazione dei dati deve essere utilizzato il rigo corrispondente all'anno cui si riferiscono, risultante dalla **colonna 1**. Per gli anni diversi da quelli prestampati il contribuente deve indicare le ultime due cifre dell'anno di riferimento, utilizzando preferibilmente il rigo E9 per l'anno 1988.

Nella **colonna 2** va indicato l'Ufficio delle imposte o il Centro di Servizio cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi originaria.

Nella **colonna 3**, relativa alla situazione tributaria, va indicato il codice:

1 - per i periodi di imposta in cui è stata presentata dichiarazione dei redditi;

2 - per i periodi di imposta in cui è stato presentato il mod. 101 in luogo della dichiarazione dei redditi;

3 - per i periodi di imposta in cui al contribuente è stato rilasciato il mod. 201 e non sia stata presentata dichiarazione dei redditi;

4 - per i periodi di imposta in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi o del mod. 101;

5 - per i periodi di imposta per i quali vi è ricorso pendente presso la Commissione Tributaria di 1° grado;

6 - per i periodi di imposta per i quali vi è ricorso pendente presso la Commissione Tributaria di 2° grado;

7 - per i periodi di imposta per i quali vi è ricorso pendente presso la Commissione Tributaria Centrale;

8 - per i periodi di imposta per i quali vi è ricorso pendente presso l'Autorità Giuridiziaria ordinaria (Corte d'Appello, Corte di Cassazione).

Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento deve essere data prevalenza alla codifica relativa all'accertamento.

Nella **colonna 4** deve essere indicato il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, quale risulta dalla dichiarazione o dal mod. 101 originariamente presentati dal contribuente, o dal mod. 201, o da eventuali accertamenti non ancora definitivi. Non si deve tener conto delle rettifiche operate dagli Uffici o dai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Per facilitare i contribuenti, nella **tabella B** allegata sono indicati, per gli anni dal 1983 al 1987, i righi del mod. 101, del mod. 201 e del mod. 740 ordinario e semplificato dai quali va desunto il reddito imponibile da riportare in colonna 4.

Tabella B - Reddito imponibile dichiarato per gli anni 1983-1987

In caso di **Mod. 101** o **Mod. 201** per gli anni dal 1983 al 1987 il reddito imponibile va desunto dal **punto 8**.

Anno d'imposta	Modello	Rigo corrispondente al reddito imponibile
1983	740	rigo 70 col. 2 (o col. 3)
	740-S	rigo 46 col. 1 (o col. 2)
1984	740	rigo 69 col. 2 (o col. 3)
	740-S	rigo 33 col. 1 (o col. 3)
1985	740	rigo 61 col. 2 (o col. 3)
	740-S	rigo 47 col. 2 (o col. 3)
1986	740	rigo 59 col. 2 (o col. 3)
	740-S	rigo 41 col. 2 (o col. 3)
1987	740	rigo 63 col. 2 (o col. 3)
	740-S	rigo 42 col. 2 (o col. 3)

In relazione ai casi, menzionati nel paragrafo B.5, nei quali è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva anche per l'anno 1988, si ricorda che va fatto riferimento:

- al punto 4 del mod. 101-integrato presentato dai possessori di solo reddito di lavoro dipendente;
- al rigo 41 del mod. 101-integrato presentato dai possessori di reddito di lavoro dipendente e di reddito di fabbricati;
- al punto 8 del mod. 201;
- al rigo N8 del mod. 740.

I contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 69 del 1989, devono indicare il reddito imponibile risultante al quadro D, sez. V, col. 9 di dette dichiarazioni.

Qualora sia stato notificato un accertamento, nella colonna 4 va riportato il reddito imponibile accertato dall'ufficio, senza considerare eventuali decisioni intervenute in sede contenziosa.

Nella **colonna 5** va indicata l'aliquota IRPEF da applicare ai redditi o maggiori redditi di fabbricati esposti nella dichiarazione sostitutiva. A riguardo l'art. 7 del D.L. n. 330 del 1989 stabilisce che per ciascuno dei periodi di imposta per i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva l'IRPEF è determinata applicando:

1) l'aliquota marginale gravante sul reddito imponibile che risulta dalla dichiarazione dei redditi o dal mod. 101, a suo tempo presentati dal contribuente, ovvero dal mod. 201 rilasciato per le pensioni erogate dall'INPS, dal Tesoro e da altri enti pubblici;

2) l'aliquota marginale gravante sull'imponibile complessivo accertato dall'ufficio per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi;

Per **aliquota marginale** deve intendersi quella relativa allo scaglione di reddito nel quale è compreso l'imponibile di col. 4; tale aliquota è desumibile dalle **tabelle C e D**;

3) l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito se nelle dichiarazioni presentate originariamente non è stato esposto un reddito imponibile (tale aliquota è desumibile dalle tabelle C e D);

4) l'aliquota del 27 per cento per i periodi di imposta per i quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, o del mod. 101.

Nella **colonna 6** deve essere indicato il maggiore imponibile ai fini IRPEF o IRPEG. Tale dato si ricava riportando gli imponibili determinati nel quadro C per gli anni dal 1983 al 1987 ovvero quelli determinati nel quadro B per gli altri anni (col. 10 meno col. 11).

Nella **colonna 7** va indicata l'imposta corrispondente al maggiore imponibile di col. 6 calcolata applicando a detto imponibile l'aliquota percentuale di col. 5 (per l'IRPEF) o il 36 per cento (per l'IRPEG).

Tabella C - Aliquote dell'IRPEF relative agli anni 1983, 1984 e 1985

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)
fino a 11.000.000	18
da 11.000.001 fino a 24.000.000	27
da 24.000.001 fino a 30.000.000	35
da 30.000.001 fino a 38.000.000	37
da 38.000.001 fino a 60.000.000	41
da 60.000.001 fino a 120.000.000	47
da 120.000.001 fino a 250.000.000	56
da 250.000.001 fino a 500.000.000	62
oltre 500.000.000	65

Tabella D - Aliquote dell'IRPEF relative agli anni 1986 e 1987

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)
fino a 6.000.000	12
da 6.000.001 fino a 11.000.000	22
da 11.000.001 fino a 28.000.000	27
da 28.000.001 fino a 50.000.000	34
da 50.000.001 fino a 100.000.000	41
da 100.000.001 fino a 150.000.000	48
da 150.000.001 fino a 300.000.000	53
da 300.000.001 fino a 600.000.000	58
oltre 600.000.000	62

In relazione ai casi, menzionati nel paragrafo B.5, nei quali è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva anche per l'anno 1988, si ricorda che le aliquote dell'IRPEF sono le stesse già previste per gli anni 1986 e 1987.

Nella **colonna 8** deve essere indicato il maggiore imponibile ai fini ILOR. Tale dato si ricava riportando gli imponibili determinati nel quadro C per gli anni dal 1983 al 1987 ovvero quelli determinati nel quadro B per gli altri anni (*col. 12 meno col. 13*).

Nella **colonna 9** va indicata l'imposta corrispondente al maggiore imponibile di col. 8, calcolata applicando a detto imponibile l'aliquota del 16,2 per cento.

Infine nel **rigo E10** vanno riportati i totali delle imposte, sommando gli importi di col. 7 (per l'IRPEF o l'IRPEG) e quelli di col. 9 (per l'ILOR).

B.9 QUADRO F - QUOTE PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Tale quadro deve essere compilato dai seguenti soggetti:

1 — società di persone e associazioni tra artisti e professionisti di cui all'art. 5 del T.U.I.R.;

2 — titolare dell'impresa familiare;

3 — coniuge titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Tali soggetti devono indicare, con riferimento a ciascun socio o associato, collaboratore familiare o al coniuge, il codice fiscale e la quota percentuale di reddito agli stessi spettante per ciascun periodo di imposta.

Si fa presente che nell'intestazione delle colonne 2, 3, 4 e 10 devono essere indicate, per le annualità diverse dal periodo 1983-1987, le ultime due cifre dell'anno interessato.

B.10 QUADRO G - VERSAMENTI DI IMPOSTA

I versamenti delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in unica soluzione entro il termine di presentazione delle dichiarazioni medesime ovvero, a richiesta del contribuente, in ragione del 70 per cento entro il predetto termine e per la differenza nel mese di aprile 1990. Sull'importo rateizzato è dovuto l'interesse nella misura del 12 per cento annuo. In proposito va tenuto presente che in caso di versamento rateizzato l'importo delle imposte e dei relativi interessi dovuti si ottiene moltiplicando il 30 per cento delle imposte che risultano dovute al rigo E10, colonne 7 e 9, per il coefficiente 1,04 (arrotondato).

Le imposte dovute devono essere versate mediante delega ad una azienda di credito autorizzata o alla Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, utilizzando gli speciali moduli forniti dalla banca o dall'Ufficio postale.

La banca, a versamento avvenuto, rilascia attestazione di pagamento in duplice copia di cui una va conservata dal contribuente e l'altra allegata all'esemplare della dichiarazione da inviare all'Ufficio delle Imposte o al Centro di Servizio. L'Ufficio postale rilascerà invece, a fronte di ogni versamento, una ricevuta che il contribuente deve conservare ed una attestazione che deve allegare al detto esemplare della dichiarazione.

In caso di versamento rateizzato l'attestato relativo al versamento successivo al primo deve essere conservato dal contribuente ed esibito a richiesta dell'Ufficio.

Il versamento di ciascun imposta non va effettuato se il relativo importo non supera le lire 20.000.

Nel quadro G si devono riportare, distintamente per l'IRPEF o l'IRPEG e per l'ILOR le modalità dei versamenti (barrando la relativa casella a seconda che si scelga il versamento in unica soluzione ovvero quello rateale), la data, il codice della banca o dell'Ufficio postale e l'importo versato, desumendoli dall'attestato.

Le somme non versate con le modalità e nei termini sopra indicati verranno riscosse mediante iscrizione a ruolo con l'applicazione degli interessi, in ragione del 9 per cento annuo, di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 602 del 1973 e della soprattassa del 40 per cento di cui al comma 1 dell'art. 92 dello stesso decreto.

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione sostitutiva dei redditi di fabbricati

(artt. 6-9 del Decreto Legge 25 settembre 1989, n. 330)

PERSONE FISICHE

CODICE FISCALE (obbligatorio)	
DATI ANAGRAFICI	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — SESSO M / F DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P. FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO (facoltativo) PREFISSO NUMERO

SOCIETÀ, ENTI O ASSOCIAZIONI

CODICE FISCALE (obbligatorio)	SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE 1 — SOCIETÀ SOGGETTE ALL'IRPEG 2
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	SIGLA
SEDE LEGALE	COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P. FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO (facoltativo) PREFISSO NUMERO
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P. FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO (facoltativo) PREFISSO NUMERO
IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE, LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DELLA FUSIONE E L'ANNO IN CUI ESSA È AVVENUTA	CODICE FISCALE DENOMINAZIONE — ANNO 19

EREDE O RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)	CODICE CARICA (vedere istruzioni)
DATI ANAGRAFICI	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — SESSO M / F DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P. FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO (facoltativo) PREFISSO NUMERO

QUADRO C - Determinazione dei maggiori redditi imponibili per gli anni dal 1983 al 1987

[1] Anno	[2] N. imm.	Periodo di possesso [3] Intero anno	Periodo di possesso [4] Numero giorni	[5] Quota di possesso %	Rendita catastale rivalutata [6] U.I.D	[7] U.I.N.L.	[8] Quota spettante	[9] Reddito effettivo netto quota spettante	IRPEF o IRPEG [10] Nuovo reddito	[11] Reddito originario	ILOR [12] Nuovo reddito	[13] Reddito originario
	1						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	2						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	3						.000	.000	.000	.000	.000	.000
83	4						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	5						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	6						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	7						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	8						.000	.000	.000	.000	.000	.000
								TOTALI	.000	.000	.000	.000
									MAGGIORE REDDITO IMPONIBILE (col. 10 — col. 11)	.000	(col. 12 — col. 13)	.000

[1] Anno	[2] N. imm.	Periodo di possesso [3] Intero anno	Periodo di possesso [4] Numero giorni	[5] Quota di possesso %	Rendita catastale rivalutata [6] U.I.D	[7] U.I.N.L.	[8] Quota spettante	[9] Reddito effettivo netto quota spettante	IRPEF o IRPEG [10] Nuovo reddito	[11] Reddito originario	ILOR [12] Nuovo reddito	[13] Reddito originario
	1						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	2						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	3						.000	.000	.000	.000	.000	.000
84	4						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	5						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	6						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	7						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	8						.000	.000	.000	.000	.000	.000
								TOTALI	.000	.000	.000	.000
									MAGGIORE REDDITO IMPONIBILE (col. 10 — col. 11)	.000	(col. 12 — col. 13)	.000

[1] Anno	[2] N. imm.	Periodo di possesso [3] Intero anno	Periodo di possesso [4] Numero giorni	[5] Quota di possesso %	Rendita catastale rivalutata [6] U.I.D	[7] U.I.N.L.	[8] Quota spettante	[9] Reddito effettivo netto quota spettante	IRPEF o IRPEG [10] Nuovo reddito	[11] Reddito originario	ILOR [12] Nuovo reddito	[13] Reddito originario
	1						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	2						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	3						.000	.000	.000	.000	.000	.000
85	4						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	5						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	6						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	7						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	8						.000	.000	.000	.000	.000	.000
								TOTALI	.000	.000	.000	.000
									MAGGIORE REDDITO IMPONIBILE (col. 10 — col. 11)	.000	(col. 12 — col. 13)	.000

[1] Anno	[2] N. imm.	Periodo di possesso [3] Intero anno	Periodo di possesso [4] Numero giorni	[5] Quota di possesso %	Rendita catastale rivalutata [6] U.I.D	[7] U.I.N.L.	[8] Quota spettante	[9] Reddito effettivo netto quota spettante	IRPEF o IRPEG [10] Nuovo reddito	[11] Reddito originario	ILOR [12] Nuovo reddito	[13] Reddito originario
	1						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	2						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	3						.000	.000	.000	.000	.000	.000
86	4						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	5						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	6						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	7						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	8						.000	.000	.000	.000	.000	.000
								TOTALI	.000	.000	.000	.000
									MAGGIORE REDDITO IMPONIBILE (col. 10 — col. 11)	.000	(col. 12 — col. 13)	.000

[1] Anno	[2] N. imm.	Periodo di possesso [3] Intero anno	Periodo di possesso [4] Numero giorni	[5] Quota di possesso %	Rendita catastale rivalutata [6] U.I.D	[7] U.I.N.L.	[8] Quota spettante	[9] Reddito effettivo netto quota spettante	IRPEF o IRPEG [10] Nuovo reddito	[11] Reddito originario	ILOR [12] Nuovo reddito	[13] Reddito originario
	1						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	2						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	3						.000	.000	.000	.000	.000	.000
87	4						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	5						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	6						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	7						.000	.000	.000	.000	.000	.000
	8						.000	.000	.000	.000	.000	.000
								TOTALI	.000	.000	.000	.000
									MAGGIORE REDDITO IMPONIBILE (col. 10 — col. 11)	.000	(col. 12 — col. 13)	.000

QUADRO D Maggiori redditi da partecipazione

IN SOCIETÀ DI PERSONE E ASSIMILATE
IN ASSOCIAZIONI FRA ARTISTI E PROFESSIONISTI
IN IMPRESE FAMILIARI E IN AZIENDE CONIUGALI

N. ord.	1 Anno	2 Anno	3 Anno	4 Anno 83	5 Anno 84	6 Anno 85	7 Anno 86	8 Anno 87	9 Anno
D1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

QUADRO E Calcolo delle imposte

N. ord.	1 Anno	2 Ufficio o Centro di Servizio	3 Situaz. tribut.	4 IMPONIBILE IRPEF	5 ALIQUOTA IRPEF %	IRPEF O IRPEG — 6 Maggiore imponibile	IRPEF O IRPEG — 7 Imposta	ILOR — 8 Maggiore imponibile	ILOR — 9 Imposta
E1				.000		.000	.000	.000	.000
E2				.000		.000	.000	.000	.000
E3				.000		.000	.000	.000	.000
E4	83			.000		.000	.000	.000	.000
E5	84			.000		.000	.000	.000	.000
E6	85			.000		.000	.000	.000	.000
E7	86			.000		.000	.000	.000	.000
E8	87			.000		.000	.000	.000	.000
E9				.000		.000	.000	.000	.000
E10						Totali imposte	.000		.000

QUADRO F Quote percentuali di partecipazione agli utili spettanti ai soci o associati, ai collaboratori familiari o al coniuge

N. ord.	1 Codice fiscale del socio o associato, del collaboratore familiare o del coniuge	2 Quota anno	3 Quota anno	4 Quota anno	5 Quota anno 83	6 Quota anno 84	7 Quota anno 85	8 Quota anno 86	9 Quota anno 87	10 Quota anno
F1										
F2										
F3										
F4										
F5										
F6										
F7										
F8										
F9										
F10										
F11										
F12										
F13										
F14										
F15										

QUADRO G [illegible]

N. ord.		1 In unica soluzione	Rateale	2 Num. attestati	3 Data (giorno mese anno)	4 Codice banca o postale	5 Importo
G1	IRPEF O IRPEG	☐	☐				.000
G2	ILOR	☐	☐				.000

Il dichiarante attesta di aver compilato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐

Si allegano n. .... prospetti e documenti

Data ____________

FIRMA DEL DICHIARANTE

89A4362

DECRETO 27 settembre 1989.

Modalità per la predisposizione delle richieste di chiarimenti, la trasmissione degli elenchi ai comuni e dei dati tra gli uffici finanziari ai fini degli accertamenti dei redditi dei fabbricati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 1989, n. 330, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive;

Visto l'art. 5 del citato decreto-legge n. 330 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze per stabilire le modalità per la predisposizione automatica delle richieste di chiarimenti, per la trasmissione degli elenchi ai comuni e dei dati tra gli uffici e per la convalidazione dei dati trasmessi agli uffici distrettuali delle imposte dirette ai fini dell'accertamento parziale, nonché per la conservazione dei dati su supporto magnetico;

Decreta:

Art. 1.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette predispone, per gli uffici e per i centri di servizio delle imposte dirette, liste di contribuenti che risultano in possesso di fabbricati non dichiarati in tutto od in parte, sulla base dei dati delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni sostitutive previste all'art. 6 del decreto-legge n. 330 del 1989, dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria, relativi ad atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti, a contratti di locazione e agli elementi catastali.

Per ciascun soggetto interessato viene predisposta in via automatica una richiesta di chiarimenti, da inviare ai contribuenti a cura dell'ufficio, del centro di servizio o del centro informativo, che deve essere restituita, debitamente compilata entro quarantacinque giorni all'ufficio interessato, unitamente, se richiesta, alla copia dell'atto di trasferimento o di locazione.

I dati potranno riguardare l'ubicazione, la consistenza, l'utilizzo e l'eventuale esistenza di esenzioni relativamente agli immobili oggetto della richiesta.

Art. 2.

Sulla base delle rilevazioni meccanografiche effettuate sulle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 1983 e sulle denunce di accatastamento presentate successivamente al 31 dicembre 1983, nonché sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 330 del 1989, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette predispone appositi elenchi di unità immobiliari, da fornire ai comuni.

Gli elenchi vengono forniti dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette per il tramite degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto i comuni sono compresi.

Gli elenchi recano informazioni relative all'ubicazione degli immobili, ne indicano i possessori, e sono ordinati per codice di avviamento postale, via e numero civico sulla base dei dati rilevati dal sistema informativo della anagrafe tributaria.

Tali elenchi verranno successivamente integrati sulla base delle procedure di incrocio di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 330 del 1989, con le informazioni relative agli immobili in possesso dei soggetti individuati.

Per i comuni capoluogo di provincia e per quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, la fornitura sarà, di norma, effettuata mediante la consegna di supporti magnetici secondo modalità che saranno concordate con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

Art. 3.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai comuni ai sensi del comma 2, dell'art. 4, del decreto-legge n. 330 del 1989, gli uffici tecnici erariali provvedono alla comunicazione dei nominativi e della rendita catastale effettiva o presunta agli uffici delle imposte dirette, avvalendosi di procedure automatizzate mediante l'utilizzo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle segnalazioni ricevute, predispone le richieste di chiarimenti da inviare ai contribuenti con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Ai fini dei controlli e degli accertamenti parziali previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 330 del 1989, lo scambio di dati, compresi quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi,

fra i centri informativi dell'anagrafe tributaria, i centri di servizio, gli uffici delle imposte dirette, gli uffici del registro e gli uffici tecnici erariali, potrà essere effettuato mediante procedure automatizzate.

Per la convalida dei dati trasmessi in via automatica, il testo della comunicazione inviata deve essere conservato dall'ufficio mittente debitamente datato e firmato dal responsabile dell'ufficio o da un funzionario appositamente delegato. I centri informativi forniranno agli uffici mittenti ed a quelli destinatari, con cadenze semestrali, riepiloghi delle comunicazioni trasmesse.

Le informazioni scambiate tra gli uffici saranno conservate dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria su supporto magnetico per un periodo di cinque anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4363

DECRETO 27 settembre 1989.

Indicazione dei soggetti tenuti alla redazione del repertorio annuale della clientela.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, con il quale, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, si stabilisce che gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi devono tenere e conservare il repertorio annuale della clientela;

Visto il comma 4 del precitato art. 3 del decreto-legge n. 853 del 1984, che stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia gli esercenti professioni che per legge sono obbligati alla tenuta di repertori o altre scritture specifiche relativi all'attività esercitata possono essere esonerati dalla tenuta del repertorio della clientela;

Visto l'art. 13, comma 8-*quater*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, con il quale si stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989, sono indicati i soggetti tenuti alla redazione del repertorio annuale della clientela e che i soggetti iscritti in elenchi diversi da quelli inclusi in albi professionali possono redigere il repertorio per l'anno 1989 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto;

Viste le comunicazioni pervenute dai Ministeri e da altre amministrazioni ed enti preposti alla vigilanza o al controllo su albi ed elenchi abilitanti all'esercizio di attività professionali;

Ritenuto che occorre provvedere all'emanazione del decreto previsto dal sopra citato art. 13, comma 8-*quater*;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, sono tenuti alla redazione del repertorio annuale della clientela previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, i soggetti esercenti attività professionali produttive di reddito di lavoro autonomo, iscritti nei seguenti albi o elenchi:

Agrotecnici

Assistenti sanitari

Attuari

Avvocati e procuratori legali

Biologi

Chimici

Consulenti del lavoro

Ingegneri e architetti

Medici chirurghi

Odontoiatri

Ostetriche

Periti agrari

Periti edili

Periti industriali

Dottori agronomi e forestali

Dottori commercialisti

Farmacisti

Geologi

Geometri

Giornalisti

Infermieri professionali

Psicologi

Ragionieri

Spedizionieri doganali

Tecnici di radiologia medica

Veterinari

Vigilatrici d'infanzia

Per i soggetti iscritti negli albi dei notai e degli agenti di cambio restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 26 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 28 marzo 1985.

Art. 2.

Sono altresì tenuti alla redazione del repertorio annuale della clientela i soggetti, esercenti attività professionali produttive di reddito di lavoro autonomo iscritti in elenchi diversi da quelli inclusi in albi professionali, indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto. Il repertorio per l'anno 1989 deve essere redatto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

In relazione a fatti giuridicamente rilevanti intervenuti successivamente alla data di emanazione del presente decreto, potrà provvedersi, anche su richiesta di parte, all'integrazione della tabella di cui al comma precedente. In tal caso il repertorio annuale della clientela deve essere redatto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto che integra la tabella allegata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1989

Il Ministro: FORMICA

TABELLA *A*

SOGGETTI ISCRITTI IN ELENCHI DIVERSI DA QUELLI INCLUSI IN ALBI PROFESSIONALI

1) Periti ed esperti, esercenti attività professionale di lavoro autonomo, iscritti in elenchi e registri tenuti dalla camere di commercio, industria e agricoltura, se non iscritti in albi professionali.

2) Soggetti autorizzati all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie iscritti nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero delle finanze, se non iscritti in albi professionali.

89A4364

DECRETO 27 settembre 1989.

Modalità di effettuazione delle opzioni per il regime di contabilità semplificata o per quello di contabilità ordinaria da parte degli esercenti imprese commerciali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i commi 2 e 4 dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che stabiliscono, tra l'altro, che i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione I.V.A. o della dichiarazione di inizio dell'attività ai fini di detta imposta possono esercitare le opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo mediante raccomandata postale da inviare entro lo stesso termine di presentazione delle suddette dichiarazioni all'ufficio delle imposte secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le società di persone e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli enti non commerciali di cui all'art. 87 dello stesso testo unico non soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o della dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta stessa, possono effettuare le opzioni per il regime di contabilità semplificata ovvero per quello di contabilità ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, entro i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni stesse, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento spedita all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale alla data di invio della raccomandata stessa. Le dichiarazioni di opzione si considerano effettuate alla data di consegna della raccomandata all'ufficio postale.

2. I contribuenti indicati nel comma 1 soggetti all'imposta sul valore aggiunto che intraprendono l'esercizio dell'attività possono, per il primo periodo d'imposta, esercitare l'opzione per i regimi di cui al comma 1, in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevedono di conseguire, nella dichiarazione d'inizio dell'attività da presentare ai fini dell'I.V.A.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, devono contenere:

a) per le persone fisiche esercenti imprese commerciali, le generalità, la denominazione della ditta, il comune di iscrizione anagrafica o, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo, il numero di codice fiscale;

b) per le società di persone e per quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la denominazione, le generalità del rappresentante, la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa, il domicilio fiscale, l'indirizzo, il numero di codice fiscale;

c) per enti non commerciali, la denominazione, nonché gli stessi elementi di cui alla precedente lettera *b)*.

4. L'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria e il termine previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1973, n. 600, per l'effettuazione dei connessi adempimenti, decorrono dalla data di consegna all'Uffico postale della raccomandata di cui al comma 1.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1988

Il Ministro: FORMICA

89A4366

DECRETO 27 settembre 1989.

Approvazione del modello di istanza per la definizione delle violazioni previste dall'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevede la definizione di violazioni sulla base di apposita istanza da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il comma 1 del suddetto art. 21, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Considerato che occorre approvare i modelli da utilizzare per le suddette dichiarazioni e le relative istruzioni per la compilazione;

Considerato che con lo stesso decreto occorre stabilire, le modalità di trasmissione di uno degli esemplari all'ufficio delle imposte;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle istanze, in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'annesso modello di istanza per la definizione delle violazioni previste nel citato art. 21, nonché le istruzioni per la compilazione del modello medesimo (allegato 1). Il modello è prodotto in tre esemplari identici. L'esemplare per l'ufficio imposte dirette deve essere presentato all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto unitamente all'esemplare ad esso riservato.

Art. 2.

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto provvedono alla protocollazione e separazione in pacchi dei modelli ricevuti, e alla trasmissione, entro centoventi giorni dalla ricezione, ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette degli esemplari ad essi riservati.

Art. 3.

È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1 da utilizzare per la compilazione meccanografica.

Il modello di cui al comma precedente va riprodotto su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola. Sul bordo del modello stesso deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione gli esemplari del modello devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento».

Il modello di cui al primo comma deve presentare le seguenti caratteristiche:

stampa monocromatica utilizzando il colore azzurro;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle del modello edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massma cm 31,5.

Sul modello predisposto ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1989

Il Ministro: FORMICA

MINISTERO DELLE FINANZE

ISTANZA PER LA SANATORIA DELLE VIOLAZIONI INDICATE NELL'ART. 21, D.L. 2 MARZO 1989, n. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, n. 154

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il présente modello deve essere utilizzato dai contribuenti che intendono avvalersi della sanatoria per le violazioni previste dall'art. 21 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Il modello è predisposto in triplice copia: i primi due esemplari, uno per l'ufficio I.V.A. e l'altro per l'ufficio delle imposte, compilati e sottoscritti, devono essere entrambi presentati o spediti per raccomandata senza ricevuta di ritorno all'ufficio I.V.A. competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza: la terza copia è ad uso del contribuente.

La prova dell'avvenuta presentazione è costituita dalla ricevuta della raccomandata o, nel caso di presentazione all'ufficio I.V.A., dagli estremi di protocollazione apposti dall'ufficio stesso sulla terza copia.

DATI ANAGRAFICI

Contribuente

In tale quadro devono essere riportati i dati identificativi del soggetto che intende avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 21 del menzionato D.L. n. 69 del 1989, sia nell'ipotesi che la dichiarazione venga presentata dal contribuente, sia nell'ipotesi che venga presentata per esso da terzi che ne abbiano titolo; in questo secondo caso deve essere compilato anche il quadro "Rappresentante".

Nel quadro devono essere indicati i seguenti dati:
- il codice fiscale;
- la partita I.V.A.. Nell'ipotesi in cui il soggetto ne sia sprovvisto deve essere barrata la casella inserita nel riquadro della partita I.V.A. medesima. Se il contribuente, nel corso degli anni considerati, ha utilizzato più numeri di partita I.V.A., deve essere indicato quello di cui è attualmente in possesso o l'ultimo utilizzato in caso di cessazione dell'attività.
- il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune o lo Stato estero di nascita e la provincia, se il contribuente è una persona fisica;
- la denominazione o ragione sociale o la natura giuridica nel caso si tratti di soggetto diverso da persona fisica. Nella casella relativa alla natura giuridica deve essere riportato il corrispondente numero della Tabella 1.
- il domicilio fiscale.

Rappresentante

Tale quadro deve essere compilato nel caso in cui la dichiarazione venga presentata per il contribuente da altro soggetto. In tale caso nel riquadro relativo al codice carica deve essere indicato uno dei corrispondenti numeri della Tabella 2.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DA VERSARE

Devono essere barrate solo le caselle poste prima dell'anno o degli anni per i quali si presenta l'istanza; per i periodi dal 1983, gli anni sono già prestampati; le altre caselle devono essere utilizzate con l'indicazione dell'anno.

Se l'importo è superiore a tre milioni, esso può essere rateizzato e sull'importo delle rate vanno applicati gli interessi del 12% annuo.

es. Importo dovuto L. 5.000.000

1ª rata (30-11-1989) L.1.250.000
2ª rata (30-11-1990) L.1.250.000 + 0,12 × 1.250.000 = 1.400.000
3ª rata (30-11-1991) L.1.250.000 + 2 × (0,12 × 1.250.000) = 1.550.000
4ª rata (30-11-1992) L.1.250.000 + 3 × (0,12 × 1.250.000) = 1.700.000

Tab. 1 – **NATURA GIURIDICA**

SOGGETTI RESIDENTI

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni tra professionisti

SOGGETTI NON RESIDENTI

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute e non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone o di beni

Tab. 2 – **Codice carica**

1 Rappresentante legale o negoziale
2 Socio amministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa)
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6 Rappresentante fiscale (art. 17, 2° comma)
7 Eredi del contribuente
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISTANZA PER LA SANATORIA DELLE VIOLAZIONI INDICATE NELL'ART. 21, D.L. 2 MARZO 1989, n. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, n. 154

ALL'UFFICIO IVA DI ____________ **ALL'UFFICIO II.DD. DI** ____________

Il sottoscritto:

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)	CODICE FISCALE	NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA ☐	NUMERO DI PARTITA IVA
PERSONA FISICA			
COGNOME	NOME		
DATA DI NASCITA (GIORNO, MESE, ANNO) — SESSO [M] [F]	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA		PROV.
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA			
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)			
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.

RAPPRESENTANTE (Compilare se diverso dal contribuente)	CODICE FISCALE	CODICE CARICA
COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE)	NOME	
DOMICILIO FISCALE: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC	C.A.P. — COMUNE	PROV.

presenta istanza ai sensi dell'art. 21 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per l'estinzione delle violazioni ivi previste relative ai seguenti anni:

(barrare solo le caselle che interessano)

(1) ☐ 19__ (2) ☐ 19__ (3) ☐ 19__ (4) ☐ 19__ (5) ☐ 1983

(6) ☐ 1984 (7) ☐ 1985 (8) ☐ 1986 (9) ☐ 1987 (10) ☐ 1988

e per la quale deve un importo totale di L. ________.000 pari a L. 1.000.000 per ciascuno dei periodi barrati

Dichiara che tale somma viene versata:

(A) ☐ in unica soluzione;

oppure, essendo l'importo complessivo superiore a tre milioni di lire

(B) ☐ in quattro rate costanti con applicazione, sulla seconda, terza e quarta rata degli interessi nella misura del dodici per cento annuo.

ESTREMI DEL VERSAMENTO	IMPORTO	DATA (giorno, mese, anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
	.000			

MODULARIO F. Tasse 433

Data ____________

Firma leggibile ____________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

ATTENZIONE: Apporre data e firma anche sull'esemplare per l'Ufficio II. DD.

per l'Ufficio IVA

MINISTERO DELLE FINANZE

ISTANZA PER LA SANATORIA DELLE VIOLAZIONI INDICATE NELL'ART. 21, D.L. 2 MARZO 1989, n. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, n. 154

ALL'UFFICIO IVA DI ____________ **ALL'UFFICIO II.DD. DI** ____________

Il sottoscritto:

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)	CODICE FISCALE	NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA ☐	NUMERO DI PARTITA IVA
PERSONA FISICA			
COGNOME	NOME		
DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)	SESSO M F	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV.
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA			
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)			
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.

RAPPRESENTANTE (Compilare se diverso dal contribuente)	CODICE FISCALE	CODICE CARICA	
COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE)	NOME		
DOMICILIO FISCALE: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.

presenta istanza ai sensi dell'art. 21 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per l'estinzione delle violazioni ivi previste relative ai seguenti anni:

(barrare solo le caselle che interessano)

(1) ☐ 19__ (2) ☐ 19__ (3) ☐ 19__ (4) ☐ 19__ (5) ☐ 1983

(6) ☐ 1984 (7) ☐ 1985 (8) ☐ 1986 (9) ☐ 1987 (10) ☐ 1988

e per la quale deve un importo totale di L. ________.000 pari a L. 1.000.000 per ciascuno dei periodi barrati

Dichiara che tale somma viene versata:

(A) ☐ in unica soluzione;

oppure, essendo l'importo complessivo superiore a tre milioni di lire

(B) ☐ in quattro rate costanti con applicazione, sulla seconda, terza e quarta rata degli interessi nella misura del dodici per cento annuo.

ESTREMI DEL VERSAMENTO	IMPORTO	DATA (giorno, mese, anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
	.000			

Data ____________

Firma leggibile ____________

MODULARIO F. - Tasse 488

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

per l'Ufficio II.DD.

MINISTERO DELLE FINANZE

ISTANZA PER LA SANATORIA DELLE VIOLAZIONI INDICATE NELL'ART. 21, D.L. 2 MARZO 1989, n. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, n. 154

ALL'UFFICIO IVA DI ______________ **ALL'UFFICIO II.DD. DI** ______________

Il sottoscritto:

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)	CODICE FISCALE	NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA	NUMERO DI PARTITA IVA
PERSONA FISICA			
COGNOME	NOME		
DATA DI NASCITA (GIORNO, MESE, ANNO)	SESSO M F	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV.
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA			
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)			
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.

RAPPRESENTANTE (Compilare se diverso dal contribuente)	CODICE FISCALE	CODICE CARICA	
COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE)	NOME		
DOMICILIO FISCALE: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.

presenta istanza ai sensi dell'art. 21 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per l'estinzione delle violazioni ivi previste relative ai seguenti anni:

(barrare solo le caselle che interessano)

(1) ☐ 19__ (2) ☐ 19__ (3) ☐ 19__ (4) ☐ 19__ (5) ☐ 1983

(6) ☐ 1984 (7) ☐ 1985 (8) ☐ 1986 (9) ☐ 1987 (10) ☐ 1988

e per la quale deve un importo totale di L. ______.000 pari a L. 1.000.000 per ciascuno dei periodi barrati

Dichiara che tale somma viene versata:

(A) ☐ in unica soluzione;

oppure, essendo l'importo complessivo superiore a tre milioni di lire

(B) ☐ in quattro rate costanti con applicazione, sulla seconda, terza e quarta rata degli interessi nella misura del dodici per cento annuo.

ESTREMI DEL VERSAMENTO	IMPORTO	DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
	.000			

	SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
La presente copia, debitamente protocollata, vale come ricevuta dell'avvenuta presentazione	ESTREMI DI PROTOCOLLO

MODULARIO F. - Tasse - 488

per il Contribuente

89A4367

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 luglio 1989.

Schema del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 26 aprile 1908, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1908, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Visti i regi decreti 30 settembre 1920, n. 8978, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1920, registro n. 23, foglio n. 9036, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 6 luglio 1921; 28 maggio 1934, n. 4865, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1934, registro n. 9, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1934, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suindicata provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 17, foglio n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 5 ottobre 1967, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di che trattasi;

Ritenuto che le pratiche per l'approvazione del quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione sono in corso di perfezionamento;

Visto lo schema del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia, compilato a cura del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana sezione operativa di Lucca, comprendente risorse idriche sotterranee rinvenute a mezzo di pozzi non compresi in precedenti elenchi; schema che sostituisce l'altro la cui istruttoria, disposta con decreto ministeriale 15 ottobre 1988, n. 1263, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1988, non ha avuto regolare corso;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dell'annesso schema del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, designato per la provincia di Lucca, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: FERRI

SCHEMA DEL NONO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nelle località.

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Comune di Altopascio - un pozzo	Località Cimitero o Vincenti	Altopascio	La quantità che viene portata in superficie	
2	Soc. Imball Paper - un pozzo	Località Zita in Valdottavo	Borgo a Mozzano	Id.	
3	F.lli Bartoli S.p.a. - tre pozzi	Località Turingiana in Carraia	Capannori	Id.	
4	I.C.A.M. S.p.a. - un pozzo	Località Fossanuova	Porcari	Id.	
5	Rocchiccioli Olinto - un pozzo	Località Padule	Porcari	Id.	
6	Consorzio fra i comuni di Altopascio, Porcari e Montecarlo per la installazione impianto inceneritore rifiuti - un pozzo	Località Dal Cerro	Altopascio	Id.	
7	Mutti Francesco - un pozzo	Località Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
8	Bertoni Silvio - un pozzo	Località La Buca	Pietrasanta	Id.	
9	Soc. Fine Paper - due pozzi	Località Magazzino, lungo via del Leccio	Porcari	Id.	
10	Massoni Eugenio - un pozzo	Località In Debbia Guamo	Capannori	Id.	
11	Supermercati Esselunga S.p.a. - un pozzo	Località Lunata	Capannori	Id.	
12	Massaglia Francesco e Poletti Nicla - un pozzo	Località Bonifica Cenami	Massarosa	Id.	
13	Di Vita Angiolino e Pacini Rina - due pozzi	Località S. Salvatore	Montecarlo	Id.	
14	Delicarta S.p.a. - un pozzo	Località La Viaccia del Chiasso	Capannori	Id.	
15	Castellacci Elio - un pozzo	Località Paroli frazione Spianate	Altopascio	Id.	
16	Azienda Floricola Wandana - un pozzo	Località Gioiosa frazione Luciani	Montecarlo	Id.	
17	Delicarta già Cartindustria italiana - quattro pozzi	Località Fagottino, corte Biagi	Porcari	Id.	
18	Dianda Giulio e Romani Gloria - due pozzi	Località Al Poggio S. Pietro a Vico	Lucca	Id.	
19	Capparoni Angelo - un pozzo	Località Casa Nuova Balbano	Lucca	Id.	
20	Qualchierami e C. S.p.a. - un pozzo	Località Villa Roggio Tassignano	Capannori	Id.	
21	Colori Nutini S.r.l. - un pozzo	Località Via Roggio Tassignano	Capannori	Id.	

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
22	I.T.O. S.p.a. - un pozzo	Località Ponte alla Freddana	Lucca	La quantità che viene portata in superificie	
23	G.M.G. - Graniti di Mauro Giari - un pozzo	Località Mignano	Seravezza	Id.	
24	Del Ghingaro Paolo e Giuliano - un pozzo	Località Fratina	Porcari	Id.	
25	Soc. Biapro Marmi - un pozzo	Località Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
26	Domenici Giovanni - un pozzo	Località Puntino	Massarosa	Id.	
27	Soc. Freda S.p.a. - un pozzo	Località Querceta	Seravezza	Id.	
28	Raffaelli Ida e Remo - un pozzo	Località Badia Pozzeveri	Altopascio	Id.	
29	Raffaelli Ilda e Giani - due pozzi	Località Badia Pozzeveri	Altopascio	Id.	
30	Zambelli Maria - un pozzo	Località Badia Pozzeveri	Altopascio	Id.	
31	Tognetti Gianfranco - un pozzo	Località Ceragiola	Seravezza	Id.	
32	Fornino Vincenzo - un pozzo	Località Moroni Spianate	Altopascio	Id.	
33	De Lisa Michele - un pozzo	Località Bendinelli	Altopascio	Id.	
34	Di Vita Angiolino e Pacini Rina - un pozzo	Località S. Salvatore	Montecarlo	Id.	
35	Buccelli Antonietta e Marcelli Claudio - un pozzo	Località Bozzaccio, via Del Brennero	Lucca	Id.	
36	Carta cartoni cellulosa - un pozzo	Località Badia Pozzeveri	Altopascio	Id.	
37	Comune di Massarosa - un pozzo	Località Polisportivo	Massarosa	Id.	
38	Comune di Massarosa - un pozzo	Località Campo sportivo Stiava	Massarosa	Id.	
39	Comune di Massarosa - tre pozzi	Località Calagrande, piano di Mommio	Massarosa	Id.	
40	Toscogas S.p.a. - un pozzo	Località Alla Ciliegia	Altopascio	Id.	
41	S.I.P. - un pozzo	Località Sant'Angelo	Lucca	Id.	
42	Braccini Mauro - un pozzo	Località Balbano	Lucca	Id.	
43	Nannini Romano Massimiliano - un pozzo	Località Fanucchi	Porcari	Id.	

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
FERRI

89A4166

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 settembre 1989.

Riconoscimento della indicazione geografica «Guardiolo» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Guardiolo» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Visto il parere espresso dalla regione Campania;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Guardiolo» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini «Guardiolo».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma si identifica con il territorio amministrativo del comune di Guardia Sanframondi in provincia di Benevento.

Art. 2.

L'indicazione geografica «Guardiolo» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A4245

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1989.

Approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Milano assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 14 settembre 1988, 12 aprile e 16 maggio 1989 della Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, da utilizzare in coassicurazione con la SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. e la RAS - Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., esclusivamente per il «Programma previdenza imprenditori - PRIM»;

Vista la lettera in data 23 maggio 1989, n. 921826, con la quale l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Milano assicurazione S.p.a., con sede in Milano, da utilizzare con la SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. e la RAS - Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., esclusivamente per il «Programma previdenza imprenditori - PRIM»:

1) tariffa n. 73/4 speciale - assicurazione di rendita vitalizia differita speciale a premio annuo costante con controassicurazione. I tassi di premio per durata superiore a cinque anni sono gli stessi della tariffa n. 73/4 approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988. Per durate uguali od inferiori a cinque anni potranno essere utilizzati i tassi di premio della tariffa suddetta solo per eventuali trasformazioni di polizza;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa n. 73/4 speciale;

3) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della tariffa n. 76/4 - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa n. 76/4 approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita della tariffa n. 73/4 - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante con controassicurazione. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa n. 73/4 approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

5) tariffa n. 2420 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa n. 2420;

7) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio, relative alle tariffe n. 76/4 e n. 73/4.

Le condizioni speciali di polizza della tariffa n. 73/4 speciale di cui al precedente punto 2) dovranno essere accettate per iscritto dai singoli assicurati, poiché non prevedono alcun valore di liquidazione in caso di riduzione o di riscatto.

Art. 2.

La Milano assicurazioni S.p.a. dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative di cui all'art. 1 del presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4264

DECRETO 23 agosto 1989.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la valorizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1985 con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, è stato autorizzato ad elevare i limiti del capitale assicurabile in contratti assunti senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987 con il quale è stato approvato il regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo INA», presentato dal summenzionato Istituto;

Viste le domande in data 3 giugno, 4 luglio, 27 settembre 1988, 14 febbraio e 30 marzo 1989 e le successive integrazioni in data 30 dicembre 1988, 1° e 30 marzo 1989 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tassi di premio medio da utilizzare per specifici contratti, una modifica del testo del regolamento della gestione speciale denominata «Fondo INA», nonché l'autorizzazione ad elevare i limiti massimi del capitale assicurabile in contratti assunti senza visita medica;

Viste le lettere in data 16 marzo 1989 n. 920817, 4 aprile 1989 n. 921132, 13 aprile 1989 n. 921282, 17 maggio 1989 n. 921753, 16 maggio 1989 n. 921747, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio medio e la modifica del testo del regolamento della gestione speciale denominata «Fondo INA» in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) tasso di premio medio di L. 2,64 per mille lire di csapitale assicurato in tariffa temporanea di gruppo per il caso di morte, da utilizzare per un contratto stipulato a copertura di mutui con una numerosità di mutuandi non inferiore alle 500 teste;

2) condizioni di applicabilità da utilizzare per il tasso di premio medio di cui al precedente punto 1);

3) tasso di premio medio di L. 470,94 per mille lire di capitale assicurato per uno specifico contratto in tariffa di capitalizzazione collettiva a premio unico;

4) condizioni speciali di polizza e coefficienti da applicare al capitale per il calcolo del valore di riscatto da applicare al tasso di premio medio di cui al precedente punto 3);

5) tasso di premio annuo di L. 13,58 per mille lire di capitale assicurato, oltre ad una cifra fissa di L. 50.000, per un contratto in tariffa temporanea per il caso di morte, stipulato da un assicurando di sesso maschile e per un capitale di lire 2.000 milioni;

6) modifica degli articoli n. 6 e n. 7 del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo INA», approvato con decreto ministeriale 30 dicembre 1987.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, potrà provvedere all'emissione del contratto di cui al precedente art. 1, punto 3), a condizione che disponga di attività in grado di garantire gli impegni tecnici assunti per l'intera durata contrattuale.

Art. 3.

Per l'assunzione del rischio di invalidità totale e permanente, senza visita medica, in contratti individuali complementari, intesa come esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, è autorizzato ad elevare il capitale assicurato nei limiti sottoindicati, in sostituzione degli analoghi autorizzati con decreto ministeriale 30 gennaio 1985:

lire 70 milioni di capitale dell'assicurazione principale per i contratti di tipo misto, per il caso di vita ed a vita intera;

lire 50 milioni di capitale dell'assicurazione principale, per contratti emessi della forma temporanea per il caso di morte;

lire 5 milioni di rendita annua dell'assicurazione principale per i contratti di rendita vitalizia differita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4265

DECRETO 23 agosto 1989.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Lavoro Vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 20 febbraio 1989 e le successive modificazioni in data 24 febbraio e 7 giugno 1989 della Lavoro Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni Vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa collettiva di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 4 luglio 1989, n. 922390, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa collettiva di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Lavoro Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni Vita S.p.a., con sede in Milano:

tariffa 20/DM - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente ed a premio annuo costante da utilizzare esclusivamente per l'abbinamento a «Piani di accumulazione»;

condizioni speciali di polizza da applicare alla predetta tariffa 20/DM;

condizioni di applicazione della tariffa 20/DM.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4266

DECRETO 29 settembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede legale in Milano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 27 settembre 1989, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione contabile di aziende rilasciata alla società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede legale in Milano, con decreto ministeriale 12 dicembre 1977, modificato con successivo decreto in data 25 agosto 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede legale in Milano, via Settembrini, 11, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano, 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati, 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante, 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4397

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 settembre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di ottobre 1989, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settoore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 14,95 per cento il tasso di riferimento per il mese di settembre 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di ottobre 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,75 per cento

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,75 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50 per cento, il tasso di riferimento per il mese di ottobre 1989 è pari al 15,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A4380

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 settembre 1989.

Nona assegnazione alla regione Lombardia di fondi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 1794/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 1118/PPIR del 21 giugno 1988 del presidente della regione Lombardia, nella quale vengono richieste L. 251.100.000.000 per la realizzazione del programma di opere idrauliche e di consolidamento del suolo predisposto ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159 e nella quale viene attestato il nesso di causalità tra gli eventi calamitosi del luglio 1987 e le opere previste nel programma, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la deliberazione n. 33973 del 14 giugno 1988 della giunta regionale Lombardia, con la quale si approvava il suddetto programma;

Vista la nota del 17 luglio 1989 n. 11522/89 a firma dell'assessore ai lavori pubblici della regione Lombardia, con la quale viene richiesto il finanziamento di sei progetti di opere di ripristino di danni causati dal maltempo del luglio e agosto 1987, per i quali è stato attestato dalla autorità regionale, con la citata nota n. 1118/PPIR, il nesso di causalità richiesto dalla legge;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, il quale prescrive che le regioni o le province autonome interessate devono altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione;

Ritenuto che, ai fini di tali adempimenti, appare necessario disporre che la regione Lombardia invii al servizio opere pubbliche di questo dipartimento periodiche relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi;

Ritenuto altresì necessario disporre, agli stessi fini, che il medesimo servizio opere pubbliche, ferma la competenza della regione interessata in ordine ai propri controlli inerenti alla retta gestione degli interventi ed alla buona esecuzione delle opere, se necessario, disponga controlli sulla gestione degli interventi e sull'esecuzione delle singole opere, avvalendosi, anche, della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia;

Considerata la necessità di aderire alla citata richiesta di finanziamento, data l'importanza degli interventi proposti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 8.559.483.200 per gli interventi di ripristino di seguito indicati e per i relativi importi:

Comune di Sondalo: regimazione e svaso sul torrente Migiondo	L.	1.000.000.000
Comune di Grosio:		
difese e regimazione idraulica sul fiume Adda in località Tiolo	»	2.000.000.000
difese e regimazione idraulica sul fiume Adda in località Verunge	»	800.000.000
difese e regimazione idraulica sul fiume Adda in località Casale Lago	»	500.000.000
difese e regimazione idraulica del fiume Adda in località Stange	»	200.000.000
difese e regimazione torrente Roasio; rifacimento ponte per Val Eita	»	2.000.000.000
Comune di Torre di S. Maria:		
sondaggi sul torrente Torreggio in spondale ds. e sn..	»	609.483.200
regimazione idraulica del torrente Torreggio 2ª fase e 2° lotto	»	1.450.000.000

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione la regione Lombardia può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte.

Art. 4.

La regione Lombardia invierà periodicamente al servizio opere pubbliche del dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi.

Art. 5.

Ferma la competenza della regione Lombardia in ordine ai propri controlli inerenti la retta gestione degli interventi e la buona esecuzione delle opere, il servizio opere pubbliche del dipartimento esegue, se necessario, verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla collaudazione delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A4340

ORDINANZA 21 settembre 1989.

Disposizioni relative alla refezione del personale in servizio presso le sale operative del C.O.A.U. e del CE.SI. (Ordinanza n. 1795/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che il personale operativo dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile presta servizio ore 24 presso le sale operative del C.O.A.U. e del CE.SI.;

Considerato che detto personale non può assentarsi dal proprio posto di lavoro per le esigenze connesse alla particolarità del servizio reso;

Considerato che, in particolare, gli operativi del C.O.A.U. non possono più avvalersi del servizio mensa finora fornito dalla II regione aerea per trasferimento di sede di detto comando, come da comunicazione di cui alla nota n. TR2-91/149 in data 3 luglio 1989;

Considerato che il personale del CE.SI. può usufruire di mensa militare viciniore limitatamente ai pasti di mezzodì dei giorni feriali;

Considerato che si rende comunque necessario assicurare un pasto caldo al personale di servizio presso le predette sale operative e tenuta presente la opportunità che tale personale non si allontani dal posto di lavoro soprattutto nelle ore in cui è più elevato il rischio di incendi;

Tenuta presente l'alta finalità istituzionale cui è volta l'opera della protezione civile in ordine agli interventi di emergenza con il conseguente tempestivo coordinamento di mezzi e di personale di soccorso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il capo del servizio bilancio e affari amministrativi è autorizzato ad esperire gara informale tra gli esercizi di ristorazione della zona allo scopo di individuare la ditta che potrà eseguire il servizio di ristorazione a domicilio per il personale indicato nelle premesse, alle condizioni precisate nella lettera d'invito da concordare tra il capo servizio bilancio ed i direttori dei due centri.

Art. 2.

Le offerte pervenute saranno valutate da apposita commissione nominata con successivo provvedimento al fine di indicare il migliore offerente per la stipula della relativa convenzione.

La relativa spesa, in via presuntiva valutata in 150 milioni annui, è posta a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A4341

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO 31 luglio 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal senato accademico in data 17 marzo 1988, dal consiglio di amministrazione in data 2 febbraio 1988 e dal consiglio di facoltà in data 15 dicembre 1987;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidate dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 marzo 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 81, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è soppresso e sostituito come segue.

Art. 81. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero di esami è non meno di ventisei.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico:

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche;
2) metodi matematici e statistici *(a)*;
3) fisica;
4) laboratorio di fisica *(b)*;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) laboratorio di chimica *(c)*;
8) biologia dello sviluppo;
9) citologia ed istologia *(d)*;
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata *(e)*;
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

(a) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.

(b) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.

(c) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.

(d) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.

(e) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dall'8) al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Biennio di applicazione:

Il biennio di applicazione si articola negli indirizzi sotto riportati.

Ogni indirizzo definisce uno specifico settore culturale e di ricerca e comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

Insegnamenti fondamentali caratterizzanti gli indirizzi:

A) Indirizzo morfologico funzionale:
antropologia (insegnamento facoltativo)
botanica II
fisiologia generale II
zoologia II

B) Indirizzo biologico ecologico:
botanica II
ecologia applicata
igiene
zoologia II

C) Indirizzo biomolecolare:
biologia molecolare II
chimica biologica II
genetica II
microbiologia applicata

D) Indirizzo fisiopatologico:
anatomia umana
farmacologia
fisiologia generale II
igiene
patologia generale

Il consiglio di facoltà potrà attivare degli «orientamenti» interni agli indirizzi, indicando nel manifesto annuale degli studi quelle combinazioni di discipline non obbligatorie che meglio rispondano ad una logica di natura culturale applicativa.

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia
2) analisi biochimico-cliniche
3) anatomia vegetale
4) antropometria
5) batteriologia
6) biochimica cellulare
7) biochimica comparata
8) biochimica fisica
9) biochimica industriale
10) biochimica macromolecolare
11) biochimica vegetale
12) biofisica
13) biologia cellulare
14) biologia della pesca ed acquacoltura
15) biologia delle popolazioni umane
16) biologia marina
17) biologia umana
18) biometria
19) biologia vegetale applicata
20) botanica sistematica
21) calcolo numerico e programmazione
22) chimica analitica
23) chimica analitica clinica
24) chimica analitica strumentale
25) chimica degli alimenti
26) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale
27) chimica delle sostanze organiche naturali
28) chimica fisica biologica
29) citochimica ed istochimica
30) citogenetica
31) citologia animale
32) citologia sperimentale
33) citologia vegetale
34) citopatologia
35) complementi di chimica organica
36) complementi di fisiologia generale
37) conservazione della natura e delle sue risorse
38) didattica naturalistica e biologica
39) ecofisiologia vegetale

40) ecologia animale
41) ecologia microbica
42) ecologia preistorica
43) ecologia umana
44) ecologia vegetale
45) elettrofisiologia
46) embriologia comparata
47) embriologia e morfologia sperimentale
48) endocrinologia comparata
49) entomologia
50) enzimologia
51) etologia
52) etologia applicata
53) evoluzione biologica
54) farmacologia cellulare
55) farmacologia molecolare
56) fisiologia cellulare
57) fisiologia comparata
58) fisiologia delle piante coltivate
59) fisiopatologia endocrina
60) fitogeografia
61) fotobiologia
62) biocristallografia
63) genetica dei microrganismi
64) genetica delle popolazioni
65) genetica melecolare
66) genetica quantitativa
67) genetica umana
68) genetica vegetale
69) geobotanica
70) idrobiologia e pescicolture
71) igiene degli alimenti
72) igiene ambientale
73) immunologia
74) ingegneria genetica;
75) laboratorio di biologia molecolare
76) laboratorio di ecologia
77) laboratorio di metodologie botaniche
78) laboratorio di metodologie farmacologiche
79) laboratorio di metodologie fisiologiche
80) laboratorio di metodologie genetiche
81) laboratorio di metodologie zoologiche
82) laboratorio di microbiologia e serologia
83) laboratorio di patologia generale
84) laboratorio di tecniche ultrastrutturali
85) metodi fisici della biologia
86) metodi per il trattamento della informazione
87) merceologia
88) micologia
89) microbiologia ambientale
90) microbiologia industriale
91) mutagenesi ambientale
92) neurobiologia
93) neurobiologia comparata
94) oceanografia
95) paleobotanica
96) paleontologia
97) paleontologia umana e paleoetnologia
98) palinologia
99) parassitologia
100) patologia cellulare
101) patologia molecolare
102) patologia vegetale
103) planotologia
104) primatologia
105) protozoologia
106) psicobiologia
107) radiobiologia
108) scienza della alimentazione
109) storia della biologia
110) tossicologia
111) ultrastrutture vegetali
112) virologia vegetale
113) virologia
114) zoocolture
115) zoogeografia
116) zoologia applicata
117) zoologia sistematica
118) zoologia dei vertebrati

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 31 luglio 1989

Il rettore

89A4300

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO 19 giugno 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduta la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 2290 con la quale è stato trasmesso il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 marzo 1989;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

didattica del latino;
filologia latina;
organizzazione e pianificazione del territorio;
storia del Cristianesimo;
storia delle religioni del mondo classico.

Art. 2.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

esegesi e filologia neotestamentaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, addì 19 giugno 1989

Il rettore: MILELLA

89A4301

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO 31 luglio 1989.

Istituzione della facoltà di ingegneria con i corsi di laurea in ingegneria dei materiali e ingegneria informatica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la proposta di istituzione della facoltà di ingegneria formulata dai consessi accademici di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova istituzione prevista per l'Università di Lecce dal piano quadriennale di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale ha già espresso il proprio parere al momento dell'approvazione del piano di sviluppo per gli anni 1986-1990;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Presso l'Università degli studi di Lecce è istituita la facoltà di ingegneria con i due corsi di laurea in ingegneria dei materiali e ingegneria informatica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, addì 31 luglio 1989

Il rettore: VALLI

89A4344

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO 30 agosto 1989.

Istituzione della facoltà di lingue e letterature straniere.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Verona (delibera del senato accademico del 5 luglio 1989 e delibera del consiglio di amministrazione del 7 luglio 1989);

Decreta:

Articolo unico

Presso l'Università degli studi di Verona è istituita la facoltà di lingue e letterature straniere alla quale afferisce con l'ordine degli studi già esistente il corso di laurea in lingue e letterature straniere attualmente funzionante presso la facoltà di economia e commercio della stessa Università.

In prima applicazione i posti di ruolo del personale docente di prima e seconda fascia (prima fascia: posti occupati otto; posti non occupati cinque, di cui uno a concorso per lingua e letteratura spagnola, bandito con decreto ministeriale 4 agosto 1988, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 1988, supplemento ordinaro n. 71; seconda fascia: posti occupati ventidue; posti non occupati quattro) passano unitamente ai titolari a far parte della nuova facoltà di lingue e letterature straniere.

Sempre in prima applicazione passano inoltre alla nuova facoltà di lingue e letterature straniere i posti di ricercatori occupati (diciannove) unitamente ai titolari e i posti non occupati (due) e i due posti di assistente di ruolo ad esaurimento unitamente ai titolari per lingua e letteratura francese e per glottologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, addì 30 agosto 1989

Il rettore

89A4345

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO 26 luglio 1989.

Istituzione della facoltà di architettura.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1982, n. 806, ed in particolare le tabelle XXX e XXX-*bis*;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma I dell'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con cui, previ i pareri del Consiglio universitario nazionale nelle sessioni del 17-19 giugno 1988, del 25 novembre 1988 e del 19-20 dicembre 1988, è stato approvato il piano quadriennale di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, che per l'Università di Bari prevede l'istituzione della facoltà di architettura (che confluirà, poi, nell'istituendo Politecnico con la facoltà di ingegneria);

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la deliberazione del senato accademico — seduta del 12 luglio 1989 — ed in particolare la proposta in essa contenuta, nonché la deliberazione del consiglio di amministrazione — seduta del 25 luglio 1989 — di questa Università, che confermano le precedenti rispettive richieste ed approvano l'istituzione della facoltà di architettura nonché le conseguenti modifiche di statuto;

Decreta:

Presso l'Università degli studi di Bari è istituita la facoltà di architettura comprendente:

corso di laurea in architettura;

corso di laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, addì 26 luglio 1989

Il rettore

89A4248

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Il 19 settembre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Savina Zafferani, ambasciatore della Repubblica di San Marino, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Il 19 settembre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mananga Dintoka Pholo, ambasciatore della Repubblica dello Zaire, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Il 19 settembre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ting Wen Lian alias Chin Hwa, ambasciatore della Federazione della Malaysia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Il 19 settembre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Andrè Rahir, ambasciatore del Regno del Belgio, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Il 19 settembre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Guillermo Paz Larin, ambasciatore della Repubblica di El Salvador, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Il 19 settembre 1989 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Carlos Ruckauf, ambasciatore della Repubblica Argentina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

89A4304

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 23 agosto 1989 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Pierre Delabre, console generale della Repubblica francese a Roma;

Carlo Pasquinelli, console onorario della Repubblica di Malta a Firenze;

Helmut Hehenberger, console generale della Repubblica federale di Germania a Napoli;

Antonio La Rocca, console generale onorario della Repubblica d'Islanda a Roma;

Roberto Eminente, console generale onorario della Repubblica d'Islanda a Napoli.

89A4118-89A4285

Nomina del presidente della fondazione «Amerigo Rotellini», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1989, registro n. 18 Esteri, foglio n. 100, l'ambasciatore a riposo Giuseppe Jacoangeli viene nominato presidente del consiglio di amministrazione della fondazione «Amerigo Rotellini», con sede in Roma.

89A4286

MINISTERO DEL TESORO

N. 183

Corso dei cambi del 21 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1402,700	1402,700	1402,80	1402,700	1402,700	1402,70	1402,460	1402,700	1402,700	1402,70
Marco tedesco	720,500	720,500	720,75	720,500	720,500	720,50	720,340	720,500	720,500	720,50
Franco francese	213,180	213,180	213,25	213,180	213,180	213,18	213,130	213,180	213,180	213,18
Lira sterlina	2213,250	2213,250	2214 —	2213,250	2213,250	2213,25	2213,750	2213,250	2213,250	2313,25
Fiorino olandese	639,100	639,100	639 —	639,100	639,100	639,10	639,050	639,100	639,100	639,10
Franco belga	34,393	34,393	34,44	34,393	34,393	34,393	34,384	34,393	34,393	34,39
Peseta spagnola	11,535	11,535	11,55	11,535	11,535	11,535	11,534	11,535	11,535	11,53
Corona danese	185,420	185,420	185,50	185,420	185,420	185,42	185,420	185,420	185,420	185,42
Lira irlandese	1923,300	1923,300	1922 —	1923,300	1923,300	1923,30	1922,500	1923,300	1923,300	—
Dracma greca	8,297	8,297	8,31	8,297	—	—	8,303	8,297	8,297	—
Escudo portoghese	8,587	8,587	8,59	8,587	8,587	8,587	8,591	8,587	8,587	8,38
E.C.U.	1494,450	1494,450	1494,50	1494,450	1494,450	1494,45	1494,250	1494,450	1494,450	1494,45
Dollaro canadese	1183,700	1183,700	1185 —	1183,700	1183,700	1183,70	1184,300	1183,700	1183,700	1183,70
Yen giapponese	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,64
Franco svizzero	832,010	832,010	832,80	832,010	832,010	832,010	832,300	832,010	832,010	832 —
Scellino austriaco	102,360	102,360	102,50	102,360	102,360	102,360	102,380	102,360	102,360	102,36
Corona norvegese	197,370	197,370	197,50	197,370	197,370	197,37	197,520	197,370	197,370	197,37
Corona svedese	212,750	212,750	212,75	212,750	212,750	212,75	212,750	212,750	212,750	212,75
Marco finlandese	319,080	319,080	319 —	319,080	319,080	319,080	318,910	319,080	319,080	—
Dollaro australiano	1082,700	1082,700	1088 —	1082,700	1082,700	1082,70	1083,500	1082,700	1082,700	1082,70

Media dei titoli del 21 settembre 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	72,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,550
» 10% » » 1977-92	98,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,800
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,825
» » » 22- 6-1987/91	89,700
» » » 18- 3-1987/94	73,775
» » » 21- 4-1987/94	73,675
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,875
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,450
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,300
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,975
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,750
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,475
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,775
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,725
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	99,800

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,075
» » » »	17- 1-1986/91	99,550
» » » »	1- 2-1984/91	100,725
» » » »	18- 2-1986/91	99,525
» » » »	1- 3-1984/91	100,125
» » » »	18- 3-1986/91	99,425
» » » »	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,425
» » » »	1- 7-1984/91	100,450
» » » »	1- 8-1984/91	99,900
» » » »	1- 9-1984/91	99,900
» » » »	1-10-1984/91	100,050
» » » »	1-11-1984/91	100,100
» » » »	1-12-1984/91	99,975
» » » »	1- 1-1985/92	99,075
» » » »	1- 2-1985/92	98,050
» » » »	18- 4-1986/92	97,475
» » » »	19- 5-1986/92	97,427
» » » »	20- 7-1987/92	97,625
» » » »	19- 8-1987/92	98,025
» » » »	1-11-1987/92	97,600
» » » »	1-12-1987/92	97,925
» » » »	1- 1-1988/93	97,125
» » » »	1- 2-1988/93	96,875
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,175
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,375
» » » »	18- 6-1986/93	96,100
» » » »	1- 7-1988/93	98,225
» » » »	17- 7-1986/93	95,700
» » » »	1- 8-1988/93	98,025
» » » »	19- 8-1986/93	95,525
» » » »	1- 9-1988/93	97,650
» » » »	18- 9-1986/93	95,575
» » » »	1-10-1988/93	97,700
» » » »	20-10-1986/93	96,025
» » » »	1-11-1988/93	98,025
» » » »	18-11-1986/93	95,275
» » » »	19-12-1986/93	96,350
» » » »	1- 1-1989/94	97,725
» » » »	1- 2-1989/94	97,250
» » » »	1- 3-1989/94	97,100
» » » »	1-10-1987/94	97 —
» » » »	1- 2-1985/95	95,200
» » » »	1- 3-1985/95	92,575
» » » »	1- 4-1985/95	92,450
» » » »	1- 5-1985/95	92,650
» » » »	1- 6-1985/95	93,225
» » » »	1- 7-1985/95	94,525
» » » »	1- 8-1985/95	93,900
» » » »	1- 9-1985/95	93,800
» » » »	1-10-1985/95	94,325
» » » »	1-11-1985/95	94,225
» » » »	1-12-1985/95	94,175
» » » »	1- 1-1986/96	93,725
» » » »	1- 1-1986/96 II	96 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,675
» » » »	1- 3-1986/96	92,925
» » » »	1- 4-1986/96	92,775
» » » »	1- 5-1986/96	93,225
» » » »	1- 6-1986/96	94,225
» » » »	1- 7-1986/96	94,025
» » » »	1- 8-1986/96	92,775
» » » »	1- 9-1986/96	92,875
» » » »	1-10-1986/96	93,375
» » » »	1-11-1986/96	93,525
» » » »	1-12-1986/96	93,850
» » » »	1- 1-1987/97	93,100
» » » »	1- 2-1987/97	92,775
» » » »	18- 2-1987/97	92,750
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,150
» » » »	1- 4-1987/97	92,500
» » » »	1- 5-1987/97	93,275
» » » »	1- 6-1987/97	94 —
» » » »	1- 7-1987/97	93,500
» » » »	1- 8-1987/97	92,475
» » » »	1- 9-1987/97	95 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,275
» » »	12,50%	1- 1-1990	103,75
» » »	9,25%	1- 2-1990	99 —
» » »	12,50%	1- 2-1990	100.675
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,825
» » »	10,50%	1- 3-1990	99 —
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,700
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,950
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,500
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,800
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,300
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,725
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,325
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,475
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,650
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,575
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,150
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,125
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,575
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,650
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,900
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,675
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,600
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,775
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,600
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,350
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,825
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,900
» » »	9,25%	1-10-1990	97,400
» » »	11,50%	1-10-1990	98,900
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,850
» » »	9,25%	1-11-1990	97,225
» » »	9,25%	1-12-1990	97,225
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,650
» » »	11,50%	1-11-1991	97,300
» » »	11,50%	1-12-1991	97,475
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,925
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,975
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,900
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,650
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,800
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,375
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,300
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,250
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,250
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,225
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,050
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,975
» » »	12,50%	1-10-1992	97,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,950
» » »	12,50%	1-11-1993	97,100
» » »	12,50%	17-11-1993	97,150
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,375

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99,925
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	101,950
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	102,875
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,800
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,425
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,375
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,325
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,650
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,675
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,650
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,425
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,850
» » » »	28-9-1988/93	8,75%	96,300
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,400
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,475
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M21099

N. 184

Corso dei cambi del 22 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1401,150	1401,150	1401,15	1401,150	1401,150	1401,15	1400,900	1401,150	1401,150	1401,15
Marco tedesco	720,650	720,650	720,40	720,650	720,650	720,65	720,690	720,650	720,650	720,65
Franco francese	213,080	213,080	213,15	213,080	213,080	213,08	213,110	213,080	213,080	213,08
Lira sterlina	2212,750	2212,750	2214 —	2212,750	2212,750	2212,75	2213 —	2212,750	2212,750	2212,75
Fiorino olandese	639,050	639,050	639,30	639,050	639,050	639,05	639,060	639,050	639,050	639,05
Franco belga	34,394	34,394	34,40	34,394	34,394	34,394	34,393	34,394	34,394	34,94
Peseta spagnola	11,520	11,520	11,52	11,520	11,520	11,52	11,525	11,520	11,520	11,52
Corona danese	185,350	185,350	185,50	185,350	185,350	185,35	185,320	185,350	185,350	185,35
Lira irlandese	1920,750	1920,750	1920 —	1920,750	1920,750	1920,75	1920,850	1920,750	1920,750	—
Dracma greca	8,299	8,299	8,31	8,299	—	—	8,298	8,299	8,299	—
Escudo portoghese	8,588	8,588	8,59	8,588	8,588	8,588	8,588	8,588	8,588	8,58
E.C.U.	1493,600	1493,600	1493,65	1493,600	1493,600	1493,60	1493,600	1493,600	1493,600	1493,60
Dollaro canadese	1185,250	1185,250	1186 —	1185,250	1185,250	1185,25	1185,300	1185,250	1185,250	1185,25
Yen giapponese	9,638	9,638	9,645	9,638	9,638	9,638	9,639	9,638	9,638	9,63
Franco svizzero	832 —	832 —	832,50	832 —	832 —	832 —	831,900	832 —	832 —	832 —
Scellino austriaco	102,333	102,333	102,38	102,333	102,333	102,333	102,333	102,333	102,333	102,33
Corona norvegese	197,620	197,620	197,50	197,620	197,620	197,62	197,620	197,620	197,620	197,62
Corona svedese	212,800	212,800	212,75	212,800	212,800	212,80	212,860	212,800	212,800	212,80
Marco finlandese	319,040	319,040	319,25	319,040	319,040	319,04	318,910	319,040	319,040	—
Dollaro australiano	1100 —	1100 —	1098 —	1100 —	1100 —	1100 —	1083,500	1100 —	1100 —	1100 —

Media dei titoli del 22 settembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,550
» 10% » » 1977-92	98,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,800
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,825
» » » 22- 6-1987/91	89,700
» » » 18- 3-1987/94	73,775
» » » 21- 4-1987/94	73,700
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	93,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,450
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,575
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,300
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,975
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,500
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,775
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,725
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,075
» » » » 18-12-1985/90	99,850

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 1-1984/91	100,950
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,550
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,725
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,525
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,125
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,425
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,375
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,400
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,450
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,075
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,875
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,875
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,075
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,125
»	»	»	»	1-12-1984/91	100 —
»	»	»	»	1- 1-1985/92	99,125
»	»	»	»	1- 2-1985/92	98 —
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,425
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,425
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,625
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98,025
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,625
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,925
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,100
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,850
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,850
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,025
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,375
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,100
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,200
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,725
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,025
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,475
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,600
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,625
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,675
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,025
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,025
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,350
»	»	»	»	19-12-1986/93	96,350
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97,675
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,175
»	»	»	»	1- 3-1989/94	97,050
»	»	»	»	1-10-1987/94	96,975
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,225
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,575
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,450
»	»	»	»	1- 5-1985/95	92,675
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,200
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,525
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,900
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,800
»	»	»	»	1-10-1985/95	94,325
»	»	»	»	1-11-1985/95	94,250
»	»	»	»	1-12-1985/95	94,175
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,750
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	96 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,600
»	»	»	»	1- 3-1986/96	92,850
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,750
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,200
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,325
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,025
»	»	»	»	1- 8-1986/96	92,725
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,900
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,400
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,525
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,100
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,775
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,725
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 3-1987/97	93,175
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,525
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,275
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,300
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,475
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95 —

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	103,325
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	99 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	100,675
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,825
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99,025
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,675
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,950
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,475
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,750
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,300
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,725
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,350
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,475
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,675
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,600
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98,150
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,150
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,575
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,550
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,900
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,675
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,575
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,850
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,600
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,350
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,900
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,850
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,400
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,950
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,875
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97,225
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,625
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,300
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,675
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,875
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,950
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,875
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,650
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	97,875
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,625
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,350
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,525
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,300
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,225
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	96,300
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,225
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,975
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,975
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,825
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,050
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,475

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99,900
»	»	»	»	20-10-1983/90	11,50%	101,450
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	102,025
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98 —
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	96,400
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	96,325
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	96,375
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	102,475
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,200
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,250
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,100
»	»	»	»	28-9-1988/93	8,75%	96,300
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,400
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,450
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,750
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,550
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M22099

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1989 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Iazzetti Vittorio, residente in Napoli, dall'11 settembre 1989;

Fornaro Enzo, residente in Bari, dal 28 settembre 1989;

Vico Aldo, residente in San Pietro in Casale, distretto notarile di Bologna, dal 3 ottobre 1989;

Colalillo Gaetano, residente in Boiano, distretto notarile di Campobasso, dal 4 ottobre 1989;

Carosi Vincenzo, residente in Roma, dall'11 ottobre 1989;

Gessaga Gaetano, residente in Genova, dal 21 ottobre 1989;

Domina Alfonso, residente in Suzzara, distretto notarile di Mantova, dal 3 novembre 1989;

Cantoni Lazzaro, residente in Udine, dal 5 novembre 1989;

Cavasino Pietro, residente in Marsala, distretto notarile di Trapani, dall'8 novembre 1989;

Reale Alfonso, residente in Salerno, dall'8 novembre 1989;

Scarano Pasquale, residente in Lioni, distretto notarile di Avellino, dall'11 dicembre 1989;

Pasqualis Americo, residente in Portogruaro, distretto notarile di Venezia, dal 20 dicembre 1989;

Boggiano Mario, residente in Genova, dal 22 dicembre 1989.

89A4347

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari delle esattorie consorziali delle imposte dirette di Motta Visconti e Voghera.

Con decreto ministeriale n. 1/3691 del 21 luglio 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Motta Visconti è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.636.438.063 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 5.873.125.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Nicotra Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3690 del 21 luglio 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Voghera è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.134.524.900 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.158.387.666 iscritto a ruolo a nome della ditta Ca.Me.Tal. S.r.l. in liquidazione.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A4348

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione della società «Fidirefina Società fiduciaria e di revisione S.p.a», in Milano

Con decreto interministeriale 22 settembre 1989 il decreto interministeriale 29 dicembre 1975, con il quale la società «Fidirefina - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Milano, è stata confermata nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «Fidirem - Società fiduciaria e di revisione milanese S.p.a.».

89A4332

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 4085 del 21 luglio 1989 il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte della Sepa S.p.a. la donazione consistente in un sistema di sviluppo HP 350 per un valore di L. 5.500.000.

89A4181

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 16912/89 del 12 agosto 1989 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Nestlé italiana S.p.a. la donazione consistente in un contributo per un valore di L. 2.000.000 da destinare all'istituto di pediatria per il miglioramento della ricerca e della didattica.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17221/89 del 12 agosto 1989, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della S.I.S. - Società italiana strumentazione geotecnica S.r.l. la donazione consistente in attrezzature per un valore di L. 12.000.000 circa da destinare al dipartimento di scienze geologiche e paleontologiche.

89A4180

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 1167, div. I del 5 aprile 1989 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la celiachia la donazione consistente in un agitatore Multi Mixer 717 e di un termostato a convenzione naturale d'aria per un valore di L. 2.042.000 circa da destinare all'istituto di scienze mediche.

89A4182

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n. 4054 del 29 giugno 1989 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in beni mobili per un valore di L. 3.888.000 da destinare all'istituto di fisica medica.

89A4184

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5831/89 del 29 luglio 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'amministrazione provinciale di Firenze la donazione consistente in un contributo per un valore di L. 8.815.680 da destinare al dipartimento di energetica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5832/89 del 29 luglio 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Istituto mobiliare italiano la donazione consistente in un contributo per un valore di L. 5.000.000 da destinare al dipartimento di chimica.

89A4183

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 27 settembre 1989 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto-legge citato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	280
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	855
Gasolio agricoltura	»	300
Petrolio agricoltura	»	289
Gasolio pesca e piccola marina	»	275
Petrolio pesca e piccola marina	»	265

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	811	814	817	820	823
Petrolio (*)	»	659	662	665	668	671
Olio comb.le fluido	L./kg	468	471	474	477	480

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A4398

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Monghidoro

Con D.A. n. 2735 del 28 luglio 1989 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio aziendale di questa Azienda di un reliquato stradale di mq 1.510 sito in fregio alla strada statale n. 65 «Della Futa» ed identificato presso il catasto terreni del comune di Monghidoro (Bologna) al foglio n. 17, mapp. n. 34.

89A4377

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 22 settembre 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al sesto rigo del comma 4, dove è scritto: «Essi *uniformano* la propria attività statistica ai principi del presente decreto ...», leggasi: «Essi *informano* la propria attività statistica ai principi del presente decreto ...».

89A4395

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - *Centro Servizi Polivalente S.r.l.*
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***